SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 giugno 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Corte dei conti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2014.

Contributo per l'incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario – anno 2013.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 3-*bis*, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che «Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto, altresì, che ai sensi del suddetto art. 3-*bis*, il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto che, in base al sopracitato art. 3-*bis*, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle finalità di cui al medesimo articolo si provvede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste che le richieste dei comuni, già acquisite per l'anno 2012 e riportate nell'Allegato del decreto del direttore centrale in data 11 marzo 2013, relativo all'anno 2012, possono essere considerate valide anche per l'annualità 2013, ad eccezione di quelle riguardanti i comuni di Capistrello (AQ), Trivento (CB), Rocca Priora (RM), Mentana (RM), San Procopio (RC), Rionero Sannitico (IS), Montecalvo Irpino (AV), i cui organi straordinari della liquidazione hanno, nel frattempo, presentato il rendiconto finale e, pertanto, la liquidazione del dissesto in quei comuni è formalmente terminata.

Riscontrato che a fine esercizio 2013, sul capitolo 1316 risultano non impegnate e disponibili somme pari ad euro 25.000.000,00 e ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni come riportati nell'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui al già citato art. 3-*bis*;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi del sopracitato art. 3-*bis*, ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità per la concessione del contributo

1. Il contributo previsto dall'art. 3-*bis*, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concesso a ciascun ente, è determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

Art. 2.

Concessione del contributo

1. Per l'anno 2013, ai comuni di cui all'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 25.000.000,00, disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell'esercizio 2013, è concesso, ai sensi dell'art. 3-*bis*, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il contributo è erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro 15 giorni successivi alla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2014

Il direttore centrale: VERDE

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2014, foglio n. 1413

ALLEGATO *A*

FONDO PER L'INCREMENTO DELLA MASSA ATTIVA DEGLI ENTI DISSESTATI DAL 4 OTTOBRE 2007 AL 10 OTTOBRE 2012

Codice Ente	COMUNE	PROVINCIA	NUMERO ARRIVO	ANNO IPOTESI	NR. ABITANTI	DATA DELIBERA	Anno delibera -2	Pop. Anno Delibera -2	Ammesso riparto	Popolazione base per calcolo	Massa Passiva
1010020030	ALESSANDRIA	AL	480	2012	94.974	12/07/2012	2010	94.974	Si	5.000	216.660.579,00
4150110030	APICE	BN	458	2010	5.790	27/01/2010	2008	5.790	Si	5.000	10.276.711,31
4150110050	ARPAIA	BN	449	2008	1.943	08/05/2008	2006	1.943	Si	1.943	0,00
4150200060	BAIA E LATINA	CE	475	2012	2.349	17/10/2011	2009	2.342	Si	2.342	1.636.675,18
1030240150	BARNI	CO	464	2011	620	16/03/2011	2009	620	Si	620	921.912,66
4181030030	BRIATICO	VV	469	2012	4.111	28/09/2011	2009	4.104	Si	4.104	8.750.000,00
4180670170	CAMINI	RC	462	2011	743	28/09/2010	2008	758	Si	758	0,00
4130380200	CAPISTRELLO	AQ	453	2009	5.397	16/07/2009	2007	5.397	Si	5.000	4.048.000,00
4180970040	CASABONA	KR	459	2010	2.938	27/04/2010	2008	2.938	Si	2.938	2.774.138,24
4150200190	CASAL DI PRINCIPE	CE	470	2011	21.102	28/09/2011	2009	21.102	Si	5.000	0,00
4150200220	CASERTA	CE	472	2012	78.693	24/10/2011	2009	78.669	Si	5.000	64.135.581,21
4150200270	CASTEL VOLTURNO	CE	476	2012	24.149	07/12/2011	2009	23.870	Si	5.000	45.713.988,42
3090050120	CASTIGLION FIORENTINO	AR	473	2011	13.477	07/11/2011	2009	13.477	Si	5.000	9.534.760,00
4180970080	CIRO' MARINA	KR	482	2012	14.957	12/09/2012	2010	14.957	Si	5.000	24.557.935,19
5190650030	COMISO	RG	477	2011	30.365	20/01/2012	2010	30.577	Si	5.000	47.821.652,14
4140940190	FILIGNANO	IS	460	2010	730	04/06/2010	2008	730	Si	730	2.661.601,73
4180250590	FUSCALDO	CS	474	2012	8.334	31/10/2011	2009	8.316	Si	5.000	8.000.742,69
4150080430	LAURO	AV	461	2010	3.643	30/09/2010	2008	3.643	Si	3.643	0,00
4180250700	LUNGRO	CS	447	2008	2.950	27/03/2008	2006	2.950	Si	2.950	1.636.008,34
3120700580	MENTANA	RM	445	2008	19.245	04/11/2007	2005	18.879	Si	5.000	24.429.278,09
4150080520	MONTECALVO IRPINO	AV	456	2010	4.013	19/10/2009	2007	4.065	Si	4.065	2.511.755,22
4181030240	NARDODIPACE	VV	478	2012	1.406	07/06/2012	2010	1.414	Si	1.414	1.800.000,00
3120330470	PASTENA	FR	479	2012	1.534	04/06/2012	2010	1.534	Si	1.534	1.984.000,00
3120330510	PICO	FR	452	2009	3.089	30/05/2009	2007	3.089	Si	3.089	0,00
1070390240	RIOMAGGIORE	SP	467	2011	1.712	23/07/2011	2009	1.712	Si	1.712	1.789.709,27
4140940390	RIONERO SANNITICO	IS	457	2010	1.177	27/11/2009	2007	1.161	Si	1.161	1.258.369,68
3120700870	ROCCA PRIORA	RM	451	2009	11.490	24/12/2008	2006	11.208	Si	5.000	5.556.406,82
4150200700	ROCCAMONFINA	CE	471	2011	3.686	23/06/2011	2009	3.686	Si	3.686	3.600.000,00
3120330620	SAN GIORGIO A LIRI	FR	455	2010	3.170	15/10/2009	2007	3.158	Si	3.158	0,00
4150200760	SAN GREGORIO MATESE	CE	465	2011	991	22/03/2011	2009	991	Si	991	2.500.000,00
4180670760	SAN PROCOPIO	RC	446	2008	582	03/01/2008	2006	582	Si	582	1.079.948,85
4181030400	SORIANO CALABRO	VV	448	2008	2.886	27/03/2008	2006	2.886	Si	2.886	0,00
4150200900	SUCCIVO	CE	481	2012	7.630	21/07/2012	2010	8.040	Si	5.000	0,00
3120400320	TERRACINA	LT	468	2011	44.081	19/09/2011	2009	44.081	Si	5.000	72.881.518,54
4140190810	TRIVENTO	CB	450	2009	5.028	23/10/2008	2006	5.115	Si	5.000	2.367.315,49
3120701100	VELLETRI	RM	454	2010	52.647	15/10/2009	2007	51.507	Si	5.000	81.447.604,74
4150081170	VOLTURARA IRPINA	AV	466	2011	4.121	29/06/2011	2009	4.121	Si	4.121	2.901.229,37
	Nr. Enti 37				485.753			484.386		128.427	655.237.422,18

FONDO PER L'INCREMENTO DELLA MASSA ATTIVA DEGLI ENTI DISSESTATI DAL 4 OTTOBRE 2007 AL 10 OTTOBRE 2012

COMUNE	PROVINCIA	NUMERO ARRIVO	ANNO IPOTESI	NR. ABITANTI	DATA DELIBERA	Anno delibera -2	Pop. Anno Delibera -2	Ammesso riparto	Popolazione base per calcolo	Massa Passiva	Contributo dissesto
ALESSANDRIA	AL	480	2012	94.974	12/07/2012	2010	94.974	Si	5.000	216.660.579,00	1.218.098,01
APICE	BN	458	2010	5.790	27/01/2010	2008	5.790	Si	5.000	10.276.711,31	1.218.098,01
ARPAIA	BN	449	2008	1.943	08/05/2008	2006	1.943	Si	1.943	0,00	473.352,89
BAIA E LATINA	CE	475	2012	2.349	17/10/2011	2009	2.342	Si	2.342	1.636.675,18	570.557,11
BARNI	CO	464	2011	620	16/03/2011	2009	620	Si	620	921.912,66	151.044,18
BRIATICO	VV	469	2012	4.111	28/09/2011	2009	4.104	Si	4.104	8.750.000,00	999.814,85
CAMINI	RC	462	2011	743	28/09/2010	2008	758	Si	758	0,00	184.663,66
CASABONA	KR	459	2010	2.938	27/04/2010	2008	2.938	Si	2.938	2.774.138,24	715.754,39
CASAL DI PRINCIPE	CE	470	2011	21.102	28/09/2011	2009	21.102	Si	5.000	0,00	1.218.098,01
CASERTA	CE	472	2012	78.693	24/10/2011	2009	78.669	Si	5.000	64.135.581,21	1.218.098,01
CASTEL VOLTURNO	CE	476	2012	24.149	07/12/2011	2009	23.870	Si	5.000	45.713.988,42	1.218.098,01
CASTIGLION FIORENTINO	AR	473	2011	13.477	07/11/2011	2009	13.477	Si	5.000	9.534.760,00	1.218.098,01
CIRO' MARINA	KR	482	2012	14.957	12/09/2012	2010	14.957	Si	5.000	24.557.935,19	1.218.098,01
COMISO	RG	477	2011	30.365	20/01/2012	2010	30.577	Si	5.000	47.821.652,14	1.218.098,01
FILIGNANO	IS	460	2010	730	04/06/2010	2008	730	Si	730	2.661.601,73	177.842,31
FUSCALDO	CS	474	2012	8.334	31/10/2011	2009	8.316	Si	5.000	8.000.742,69	1.218.098,01
LAURO	AV	461	2010	3.643	30/09/2010	2008	3.643	Si	3.643	0,00	887.506,21
LUNGRO	CS	447	2008	2.950	27/03/2008	2006	2.950	Si	2.950	1.636.008,34	718.677,83
NARDODIPACE	VV	478	2012	1.406	07/06/2012	2010	1.414	Si	1.414	1.800.000,00	344.478,12
PASTENA	FR	479	2012	1.534	04/06/2012	2010	1.534	Si	1.534	1.984.000,00	373.712,47
PICO	FR	452	2009	3.089	30/05/2009	2007	3.089	Si	3.089	0,00	752.540,95
RIOMAGGIORE	SP	467	2011	1.712	23/07/2011	2009	1.712	Si	1.712	1.789.709,27	417.076,76
ROCCAMONFINA	CE	471	2011	3.686	23/06/2011	2009	3.686	Si	3.686	3.600.000,00	897.981,86
SAN GIORGIO A LIRI	FR	455	2010	3.170	15/10/2009	2007	3.158	Si	3.158	0,00	769.350,71
SAN GREGORIO MATESE	CE	465	2011	991	22/03/2011	2009	991	Si	991	2.500.000,00	241.427,03
SORIANO CALABRO	VV	448	2008	2.886	27/03/2008	2006	2.886	Si	2.886	0,00	703.086,17
SUCCIVO	CE	481	2012	7.630	21/07/2012	2010	8.040	Si	5.000	0,00	1.218.098,01
TERRACINA	LT	468	2011	44.081	19/09/2011	2009	44.081	Si	5.000	72.881.518,54	1.218.098,01
VELLETRI	RM	454	2010	52.647	15/10/2009	2007	51.507	Si	5.000	81.447.604,74	1.218.098,01
VOLTURARA IRPINA	AV	466	2011	4.121	29/06/2011	2009	4.121	Si	4.121	2.901.229,37	1.003.956,38
Nr. Enti 30				**438.821**			**437.979**		**102.619**	**613.986.348,03**	**25.000.000,00**

14A04670
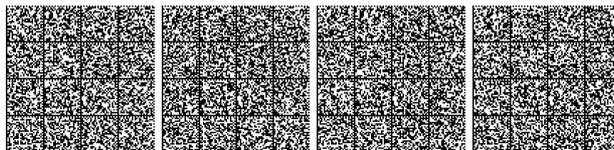
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2014.

Istituzione della nuova Università non statale legalmente riconosciuta denominata «Humanitas».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa al finanziamento delle Università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativo, fra l'altro, all'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute nell'ambito della programmazione triennale delle Università;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, decreti ministeriali 16 marzo 2007, decreto ministeriale 8 gennaio 2009, decreto interministeriale 19 febbraio 2009, decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, decreto interministeriale 2 marzo 2011);

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i relativi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo, 27 gennaio 2012, n. 19, recante la previsione di un sistema di accreditamento delle Università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50, relativo alle Linee Generali di indirizzo per la Programmazione Triennale delle Università 2010/2012 (registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2011, reg. 4, fgl. 243) e in particolare l'articolo 6 (Nuove Università non statali);

Visto il decreto ministeriale15 ottobre 2013, n. 827, relativo alle Linee Generali di indirizzo per la Programmazione Triennale delle Università 2013/2015 (registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013, reg. 15, fgl. 51) e in particolare l'art. 3 (Sviluppo sostenibile del sistema universitario);

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47, come modificato dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, relativo alla autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, adottato in attuazione del decreto legislativo n. 19/2012 e in particolare l'articolo 3, comma 3;

Vista la proposta promossa in data 28 dicembre 2012 da Humanitas Mirasole S.p.A. e Fondazione Humanitas per la ricerca relativa alla istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta denominata Humanitas;

Cconsiderato che la predetta proposta fa riferimento a un corso della classe LM – 41 – Medicina e Chirurgia (in lingua inglese) e a un corso della classe L/SNT1 - Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o con sede a Milano;

Considerato che occorre altresì tenere conto che attualmente un corso di classe LM-41 è attivato dalla Università degli Studi di Milano in convenzione con l'Istituto clinico Humanitas, parte del medesimo Gruppo Humanitas cui afferiscono i promotori dell'istituendo Ateneo;

Visti gli schemi di Statuto e di Regolamento didattico d'ateneo;

Tenuto conto del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario della Regione Lom-

bardia reso in data 25 febbraio 2013 e 5 dicembre 2013, nell'ambito del quale ha espresso il proprio parere anche la Regione Lombardia per quanto di sua competenza;

Tenuto conto del parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di regolamento didattico di ateneo, da ultimo nell'adunanza del 15 gennaio 2014;

Ravvisata la coerenza della predetta proposta, presentata nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2010-2012, con gli obiettivi anche della programmazione del triennio 2013-2015 e la necessità di non aggravare il procedimento con la ripetizione dei medesimi atti istruttori;

Visto il conforme parere dell'ANVUR espresso in data 17 luglio 2013 e da ultimo in data 28 gennaio 2014, ai fini dell'accreditamento iniziale della sede e dell'avvio delle procedure per l'accreditamento iniziale dei corsi;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 è istituita l'Università non statale legalmente riconosciuta *Humanitas* con sede a Milano.

Art. 2.

1. Sono approvati lo Statuto e il Regolamento didattico dell'Università, allegati al presente decreto.

2. Contestualmente all'istituzione dell'ateneo e con riferimento all'anno accademico 2014/15 sono altresì avviate le procedure per l'accreditamento iniziale dei seguenti corsi di studio:

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere), classe L/SNT1;

Medicina e chirurgia (corso in lingua inglese), classe LM-41.

Art. 3.

1. Con successivi decreti del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, si provvederà all'accreditamento periodico con cadenza almeno quinquennale per l'Università e almeno triennale per i corsi di studio.

2. Durante il primo quinquennio, il Ministero avvalendosi dell'ANVUR procede alla verifica annuale dell'attività dell'Università *Humanitas*, della sostenibilità complessiva dell'offerta formativa attivata dall'Università e della transizione dei rapporti in essere tra i seguenti soggetti: Promotori dell'Università *Humanitas,* Università *Humanitas* e Università degli Studi di Milano. Tale attività è altresì funzionale a verificare, anche a seguito di appositi accordi tra i due atenei, che gli studenti attualmente iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano che dovessero trasferirsi all'Università *Humanitas* possano portare a termine il rispettivo percorso di studi alle medesime condizioni di contribuzione previste dall'Università degli Studi di Milano.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 comma 2 e al comma 2 del presente articolo, al termine del primo quinquennio (anno accademico 2018/19), il Ministero avvalendosi dell'ANVUR procede alla verifica della completa realizzazione del progetto formativo, il cui esito non positivo determina la soppressione dell'Università.

4. Dall'Istituzione dell'Università non possono derivare oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 2147

ALLEGATO
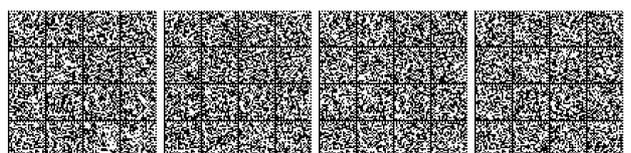
STATUTO DI

UNIVERSITA' HUMANITAS -

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Personalità giuridica e finalità

1 Università HUMANITAS (in inglese HUMANITAS University) è una istituzione universitaria autonoma legalmente riconosciuta ispirata ai principi dell'articolo 33 della Costituzione. Suo fine precipuo è la promozione della ricerca scientifica, degli studi universitari, della formazione avanzata e del trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze mediche e sociali in una prospettiva internazionale. Università HUMANITAS non ha scopo di lucro e garantisce la tutela della libertà di ricerca e di insegnamento nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione. Università HUMANITAS adotta specifiche politiche di diritto allo studio al fine di promuovere, ai sensi dell'Articolo 34 della Costituzione, l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2 Università HUMANITAS ha sede in Rozzano e può istituire altre sedi in Italia e all'estero.

3 Università HUMANITAS ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'Articolo 33 della Costituzione e a norma della legislazione vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute. L'indirizzo e il coordinamento sono esercitati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
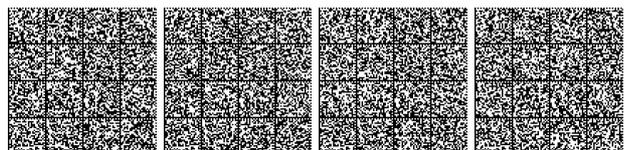
4 Università HUMANITAS rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione nazionale per le università non statali legalmente riconosciute e precisamente:

a) laurea

b) laurea magistrale

c) diploma di specializzazione

d) dottorato di ricerca

e) master universitario di primo e di secondo livello

5 Nel perseguimento delle finalità istituzionali Università HUMANITAS si avvale delle dotazioni strumentali ed economiche messe a sua disposizione dagli enti promotori, nonché di rette, contributi, erogazioni liberali e altri proventi; può partecipare a società o ad altre forme associative, nonché stipulare accordi, convenzioni o contratti, con enti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento delle predette finalità, ovvero promuovere, istituire e partecipare a Fondazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità compatibili con le proprie.

6 Per il perseguimento dei propri scopi l'Università HUMANITAS assicura il diritto allo studio degli studenti, realizza iniziative di tutorato e di orientamento allo studio, favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro e i collegamenti con le imprese. Promuove le attività sportive in ambito universitario e le attività di associazionismo tra studenti all'interno dell'Ateneo.

Articolo 2

Enti promotori

1 Università HUMANITAS è promossa dalla Humanitas Mirasole SpA e
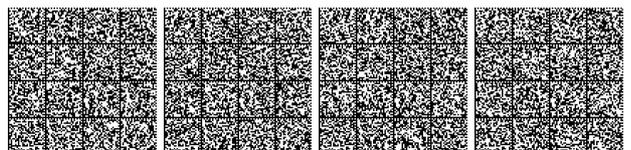
dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca ("i Promotori"), che ne assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono alle sue attività con dotazioni strumentali e finanziarie sulla base di specifici accordi. In particolare, per il perseguimento delle sue finalità, HUMANITAS si avvale, sulla base di appositi atti convenzionali, delle strutture ospedaliere e di ricerca della Humanitas Mirasole Spa e della Fondazione Humanitas per la Ricerca. .

2 Qualora l'università cessasse l'attività, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, sarà devoluto agli enti promotori in proporzione ai conferimenti da essi disposti a beneficio dell'università.

Articolo 3

Fonti normative

1 Università HUMANITAS opera sulla base del presente Statuto e dei Regolamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle fonti normative citate all'articolo 1 e, per quanto compatibili, delle altre disposizioni in materia di università statali.

2 Università HUMANITAS si dota dei seguenti Regolamenti di ateneo:

a) regolamento generale;

b) regolamento didattico;

c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) codice etico;

e) regolamento sul personale docente;

f) regolamento elettorale;

g) regolamento del nucleo di valutazione;

h) altri regolamenti che si rendano necessari, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Rettore.

3 Le modifiche allo Statuto sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito, per le materie di competenza, il Senato accademico.

4 I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito, per le materie di competenza, il Senato accademico. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato esecutivo l'approvazione di uno o più regolamenti.

5. Il regolamento generale di ateneo determina le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi accademici.

6. Con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, possono essere definite modalità di incentivazione, anche economiche, del personale accademico, anche in riferimento ai principi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Articolo 4

Organi di governo centrali

1 Sono organi di governo dell'università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il consigliere delegato;

d) il comitato esecutivo, se istituito;

e) il rettore;

f) il senato accademico;

g) il Direttore Generale.

2. L'università può altresì dotarsi di un consiglio per la ricerca e i brevetti finalizzato all'incentivazione delle attività di trasferimento tecnologico e di *spin-off*.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione: composizione

1 Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) cinque rappresentanti designati dagli enti promotori, tra i quali questi ultimi nominano il Presidente e il Consigliere Delegato;

b) il rettore;

c) un professore di ruolo dell'università;

d) uno studente in corso all'atto della nomina

2 Le designazioni del membro di cui al comma 1, lettere *c*) avvengono con le modalità previste dal regolamento elettorale, nel rispetto del principio di pari opportunità.

3 Il consiglio d'amministrazione può individuare tra i membri designati dagli enti promotori un Vice Presidente.

4 Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un consigliere, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina. Il consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del consigliere cessato. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.
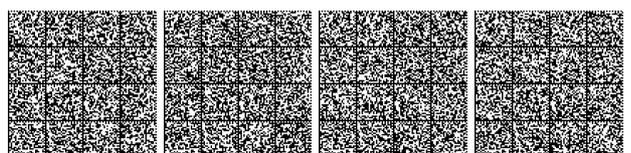
Art. 6

Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvi eventuali diversi quorum richiesti dal presente Statuto.
2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e per il Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il voto è palese. Non è consentita l'espressione del voto per delega.

4. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse.

5. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del Segretario che provvede altresì a disporre per la loro custodia. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione: funzioni
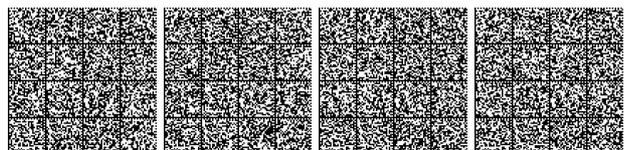
1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che ad esso sono demandate dal presente Statuto e dalla normativa universitaria, e in particolare dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile. Esso svolge inoltre ogni attività di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente riservata ad altro organo dal presente statuto.

2 In particolare, al consiglio di amministrazione spetta:

a) l'adozione del piano strategico triennale e in generale di tutti gli atti di indirizzo strategico dell'università e delle sue attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico;

b) l'attivazione o la soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, unità funzionali, strutture di servizio, corsi e sedi, sentito per le materie di sua competenza, il Senato accademico:

c) l'approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

d) l'approvazione della programmazione relativa al personale accademico, al personale di ricerca e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

e) la deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo;

e) la deliberazione in merito gli investimenti mobiliari e immobiliari;

f) la nomina del rettore, ai sensi del successivo articolo 11, comma 1;

g) su proposta del rettore, la nomina del prorettore vicario, che sostituisce il rettore in caso di assenza o di impedimento, e la determinazione della durata e dell'indennità di carica;

h) su proposta del rettore, la nomina dei prorettori e dei delegati del rettore determinandone la durata della carica;

i) la concessione del nulla osta alla nomina da parte del rettore dei direttori di
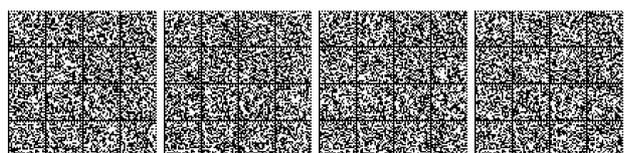
dipartimento e dei centri di ricerca, dei presidenti dei corsi di laurea, di dottorato e di specializzazione;

l) la determinazione del numero di posti disponibili per l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonché l'ammontare delle rette e dei contributi;

m) la costituzione del Comitato Esecutivo, determinando le competenze allo stesso delegate;

n) la nomina, del Direttore Generale e,su proposta del presidente, dei membri dell'Advisory Board;

o) assegna, sulla base del bilancio preventivo, le risorse finanziarie alle strutture dell'università;

3. Inoltre il Consiglio di Amministrazione

a) delibera, su proposta del rettore, i posti di ruolo vacanti e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico nonché eventuali posti di ruolo e non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti esterni;

b) nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dal regolamento generale d'ateneo, i professori di ruolo e i ricercatori;

c) delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonché sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale;

d) approva annualmente, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dal regolamento generale d'ateneo, il manifesto degli studi e, in particolare, l'attivazione dei corsi di studio e dei relativi insegnamenti;

e) approva, su proposta del rettore, il conferimento dei contratti di insegnamento e;

f) approva previa delibera del Senato accademico, ai sensi del successivo articolo 13, il Regolamento didattico di Ateneo;

g) delibera su proposta del rettore, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei dottorati di ricerca;

h) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'università in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per quanto compatibile, nonché tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi.

2. In particolare, il presidente:

a) presiede le sedute del consiglio e del comitato esecutivo;

b) convoca le sedute del consiglio e del comitato esecutivo secondo le modalità disciplinate dal regolamento generale;

c) propone al consiglio la nomina del rettore e dei membri dell'Advisory Board;

d) può delegare al vice presidente, al consigliere delegato o al rettore specifiche funzioni;

e) adotta con procedura di urgenza le deliberazioni che si rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al consiglio e al comitato esecutivo, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile dell'organismo competente.

Articolo 9

Il Consigliere Delegato
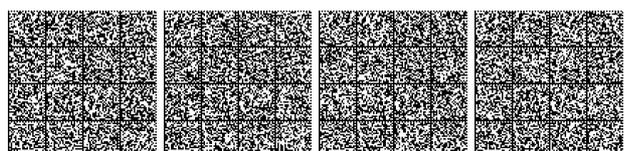
Il consigliere delegato svolge le funzioni conferitegli con delega dal consiglio di amministrazione e sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il presidente, quando non sia stato nominato un vice presidente.

In particolare il Consigliere Delegato

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
b) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e progetti di competenza degli organi di governo;
c) sovraintende al funzionamento dell'amministrazione ed all'operato del Direttore Generale;
d) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove costituito, in quest'ultimo caso senza diritto di voto;
e) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Comitato esecutivo: composizione

1 Il comitato esecutivo, se istituito, è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;

b) il vice presidente, se nominato;

c) il consigliere delegato;

d) il rettore, o, in caso di assenza o impedimento, il prorettore vicario;

3 Il comitato esecutivo svolge i compiti determinati dal consiglio di amministrazione all'atto della sua costituzione. Non possono comunque essere assegnati al comitato esecutivo le attività di cui all'articolo7, comma 2.

Articolo 11

Il Rettore

1 Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia delle università italiane o di professori di pari livello in università straniere. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con propria delibera le modalità di selezione del rettore. La nomina viene comunicata al Ministero vigilante.

2 Il mandato del rettore è triennale ed è rinnovabile per non più di una volta.

3 Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'università garantendone la coerenza rispetto al perseguimento dei fini istituzionali e la rispondenza alle strategie di sviluppo dell'università stabilite dal piano triennale.

4 Il rettore esercita altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, per quanto compatibile, e non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. In particolare, il rettore:

a) rappresenta la comunità scientifica dell'università;

b) è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se istituito;

c) propone al consiglio di amministrazione la deliberazione dei posti di ruolo vacanti e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico nonché eventuali posti di ruolo e non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti esterni;

d) propone al consiglio di amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, il conferimento dei contratti di insegnamento;

e) propone al consiglio di amministrazione, sentite le strutture accademiche
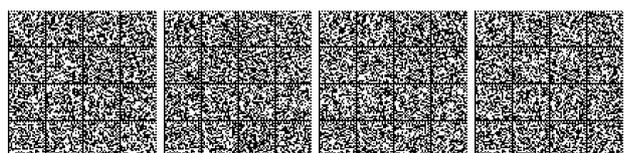
interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei dottorati di ricerca;

f) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale, in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori;

g) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; h) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del rettore;

i) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i direttori di dipartimento, sentito il consiglio di dipartimento, e i direttori dei centri di ricerca;

l) nomina i presidenti dei corsi di laurea, di dottorato e di specializzazione, su proposta del direttore del dipartimento in cui ciascun corso è incardinato, previo nulla osta del consiglio di amministrazione;

m) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Collegio dei Docenti e del Senato Accademico;

o) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i Direttori dei centri di Ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Direttori di Dipartimento di riferimento.

Articolo 12

Prorettori e delegati del rettore

1. Il prorettore vicario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su

proposta del rettore, ai sensi dell'articolo 7 , comma 2 , lettera h) dello Statuto. Il prorettore vicario è scelto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università e sostituisce il rettore nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì ogni altra attività a lui espressamente delegata dal rettore.

2. Il rettore può altresì delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo dell'Università, in qualità di prorettori o delegati del rettori. I prorettori e i delegati del rettore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del rettore.

3. Il mandato del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del rettore è di norma triennale, e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del rettore sulla cui proposta sono nominati. Il prorettore vicario cessa comunque dalla carica a far data dall'inizio di un nuovo mandato del rettore. I prorettori e i delegati del rettore cessano dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato del rettore, per qualunque causa intervenuta.

4. Al prorettore vicario, ai prorettori e ai delegati del rettore è corrisposta, per la durata del mandato, un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 13

Il Senato accademico

1 Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo presiede, e il prorettore vicario, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del rettore;

b) i presidenti dei corsi di studio e di dottorato e un rappresentante dei presidenti delle scuole di specializzazione;
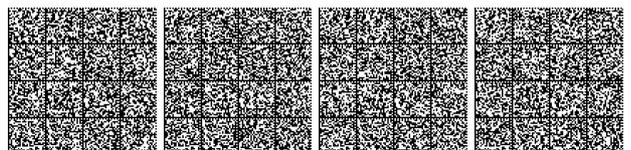
c) i direttori di dipartimento e di centri di ricerca;

d) un rappresentante dei ricercatori e dei dottorandi di ricerca;

e) un rappresentante degli studenti.

2. Il Senato accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza dei componenti per la delibera di adozione del Regolamento didattico d'Ateneo e per il parere reso sulle modifiche statutarie.

3. Il senato accademico costituisce luogo di espressione degli indirizzi e delle priorità del corpo accademico dell'ateneo. Ad esso spetta, in particolare, avanzare proposte in merito a:

a) le direttrici di sviluppo e agli obiettivi dell'ateneo, con particolare riferimento all'attività didattica e di ricerca;

b) le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto;

c) il manifesto degli studi, i corsi di studio, di master, dottorato e perfezionamento

4. Compete inoltre al Senato Accademico:

a) assicurare il coordinamento tra i Centri di ricerca e i Dipartimenti, per gli aspetti relativi alla didattica;
b) deliberare il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione;
c) proporre i regolamenti per il funzionamento delle Strutture Primarie dell'Università, ai sensi del successivo art. 14.
d) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovraintendere all'organizzazione delle attività didattiche;
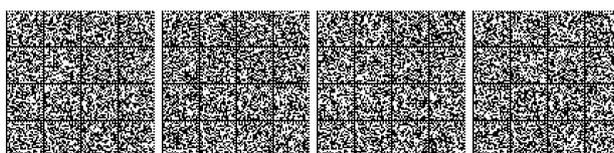
e) adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli;
f) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;
g) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

5. Il senato accademico esercita altresì, per quanto compatibile, le attribuzioni che la disciplina vigente attribuisce al senato accademico delle università statali, ove non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi.

6. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di convocazione e funzionamento del Senato Accademico.

Articolo 14

Strutture primarie

1 Le strutture primarie dell'ateneo sono costituite dai dipartimenti e dai centri di ricerca.

2. Le strutture primarie dell'Università sono dotate di un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, che ne disciplina il funzionamento, in conformità alle previsioni del presente Statuto.

Articolo 15

Dipartimenti

1 L'università può costituire uno o più dipartimenti, cui spettano le funzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e formative e delle attività di ricerca, nonché ogni altro compito ad essi attribuito
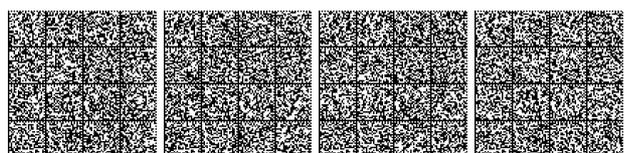
dal Consiglio di amministrazione. I corsi di studio, di master, di dottorato e di specializzazione sono incardinati in un dipartimento.

2 Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti.

3 Sono organi del dipartimento il direttore, la giunta e il consiglio.

4 Il consiglio di dipartimento è presieduto dal direttore, che viene nominato dal rettore, previo nulla osta del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di dipartimento, tra i professori di prima fascia. Il mandato del direttore è triennale e rinnovabile.

5 Il direttore convoca il consiglio secondo le modalità disciplinate dal regolamento generale di ateneo.

6 Il direttore del dipartimento svolge le attività ad esso attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile e, in particolare, con pareri non vincolanti, propone al Consiglio di Amministrazione le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone al rettore la nomina dei presidenti dei corsi di laurea, di dottorato e di specializzazione ed è responsabile per l'allocazione dei compiti didattici.

7 Il dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate, anche attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti.

8. Il rettore determina le modalità di consultazione dei membri del Consiglio di dipartimento in relazione alle procedure di nomina del direttore. La consultazione, che può anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio di amministrazione in cui è prevista la nomina del direttore.
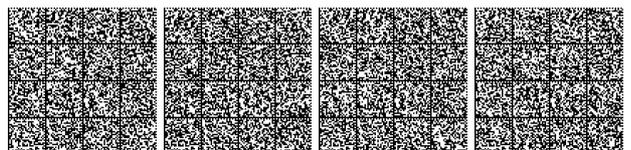
9. Il direttore del dipartimento svolge tutte le attività che gli sono attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile, e, in particolare, propone al rettore la nomina dei presidenti dei corsi di laurea, di dottorato e di specializzazione ed è responsabile per l'allocazione dei compiti didattici.

10. Il direttore nomina un vice-direttore tra i professori di ruolo del Dipartimento. Il vice direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal direttore.

11. Il dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate, anche attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti. I comitati sono nominati dal rettore, su proposta del direttore del dipartimento, e durano in carica un biennio.

12. La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore e dai coordinatori dei corsi di laurea, di dottorato e di specializzazione. La giunta istruisce i lavori del Consiglio di dipartimento e svolge le attività ad essa delegate dal direttore e dal Consiglio.

Articolo 16

Centri di ricerca

1 Al fine di sviluppare e potenziare le attività di ricerca generale o settoriale svolte da uno o più dipartimenti l'università può costituire uno o più centri di ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti.

2 Il regolamento di ciascun centro è approvato dal consiglio di
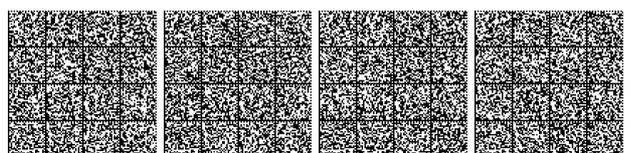
amministrazione, su proposta del rettore. Il regolamento individua tra l'altro gli organi e le modalità di gestione del centro.

Articolo 17

Collegio dei docenti

1 Il Collegio dei Docenti si compone del Rettore, che lo presiede e dei Professori e Ricercatori di ruolo.

2 Le modalità di funzionamento del Collegio dei docenti sono stabilite da apposito regolamento.

3 Il Collegio dei docenti è organo di discussione dei temi più rilevanti della vita accademica.
In particolare esso:

a) propone al Consiglio di Amministrazione:
   - l'istituzione di nuovi programmi formativi;
   - l'ingresso nella prima e seconda fascia dei Professori di ruolo e a tempo indeterminato;
   - i criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in carriera e il sistema premiante dei Professori e Ricercatori di ruolo;
b) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulle proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca o di altre strutture didattiche e di ricerca.

Articolo 18
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed il suo incarico è rinnovabile.
2. Egli sovraintende all'attività amministrativa dell'Università, è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo, assicura i flussi informativi che permettono al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo l'assunzione delle relative

decisioni. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

ORGANI CONSULTIVI, DI DISCIPLINA E DI VERIFICA

Articolo 19

Organi consultivi, di disciplina e di verifica

1. Sono organi consultivi, di disciplina e di verifica:

a) l'Advisory Board;

b) il Collegio di disciplina;

c) il Nucleo di valutazione di ateneo;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il Consiglio degli studenti

Articolo 20

L'Advisory Board

1. L'Advisory Board è costituito da non meno di tre personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attività dell'università, nonché della organizzazione e gestione degli studi universitari, ovvero da personalità che si sono segnalate per il sostegno e il supporto al progresso delle scienze e della cultura.

2. L'Advisory Board si riunisce almeno due volte per anno ed esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal Presidente o dal consiglio di amministrazione.

3. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato triennale rinnovabile dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. Il Coordinatore dell'Advisory Board è nominato dal Presidente.

Articolo 21

Il collegio di disciplina

1. Il consiglio di amministrazione nomina il collegio di disciplina su proposta del senato accademico. Il collegio è composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari all'interno di una rosa di sei nomi, dei quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il collegio nomina al suo interno il presidente tra uno dei professori di prima fascia. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente in materia, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di sceonda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti

avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

3 L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili,che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

4 Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

5. Il collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un
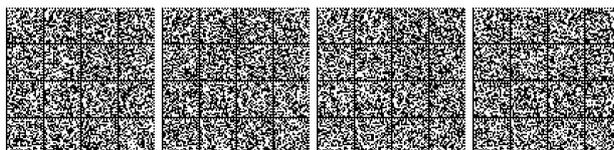
periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Articolo 22

Il nucleo di valutazione di ateneo

1 L'università istituisce un nucleo di ateneo con funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e dai centri di ricerca.

2 Il nucleo di valutazione opera ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto compatibile, e in particolare dei provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del quadro di riferimento in materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale.

3 Il nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui almeno due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il rettore o un suo delegato assicura le funzioni di coordinamento tra il nucleo di valutazione e le strutture accademiche.

4 Il nucleo relaziona annualmente il consiglio di amministrazione e il Senato accademico sui risultati della valutazione.

Articolo 23

Il Collegio dei revisori dei conti
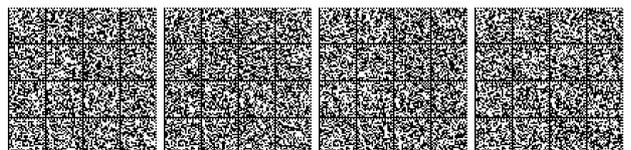
1 L'università istituisce un collegio dei revisori dei conti, cui spettano tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.

2 Il Collegio è composto da tre esperti di elevata qualificazione professionale, esterni all'ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti, composto dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università e da tre studenti eletti secondo modalità indicate dal Regolamento generale d'Ateneo, è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.
2. In particolare il consiglio degli studenti:
   a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
   b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
   c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 25

Personale

1. Si applicano al personale docente di ruolo dell'università le norme sullo stato giuridico dei docenti di ruolo delle università pubbliche.
2. Il personale accademico comprende:

a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato;

c) i professori a contratto e i professori visitatori (Visiting Professors);

d) gli assegnisti di ricerca.

Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate dal Regolamenti sul personale docente nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti per la selezione del personale docente delle Università statali.

3. Il personale tecnico ed amministrativo dell'Università è organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, che provvede altresì alla nomina dei dirigenti. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato dalle norme del codice civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Articolo 26

Norme transitorie e finali

1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

2. Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, Università e della ricerca.

Humanitas University

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

INDICE

Art. 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

a) per Regolamento sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

b) per Regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/04;

e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/04;

f) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04, dei Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 e del 19 febbraio 2009;

g) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

h) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali;

i) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
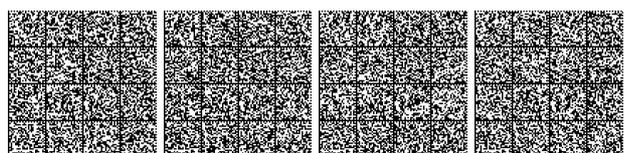
k) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'art. 11, comma 3, del D.M. 270/04;
l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
n) per Università o Ateneo: l'HUMANITAS UNIVERSITY con sede in Rozzano (MI);
o) per Statuto: lo Statuto dell'HUMANITAS UNIVERSITY;
p) per Regolamento generale di Ateneo: il Regolamento generale dell'HUMANITAS UNIVERSITY.

Art. 2

Finalità

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo, secondo quanto previsto dalla Legge 19 Novembre 1990 n. 341, e dal D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270 e successivi Decreti attuativi, detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dall'HUMANITAS UNIVERSITY, e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati.

Il Regolamento disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di specializzazione e di formazione post laurea sostenuti e promossi dall'Ateneo.

TITOLO I

Organizzazione dell'attività didattica: corsi di studio e strutture

Art. 3

Titoli e corsi di studio

1. L'HUMANITAS UNIVERSITY rilascia i seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale (L);
b) laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (LM);
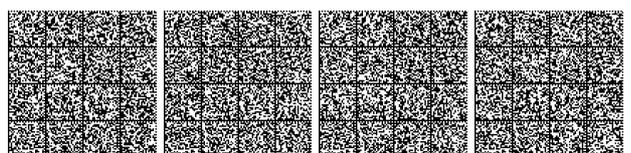
c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (Dott.Ric./Ph.D.).

2. L'HUMANITAS UNIVERSITY rilascia altresì i titoli di master universitari di primo e secondo livello.

3. La laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i master universitari sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio.

4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore e in particolare del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche, e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici dei corsi di studio, autonomamente approvati dall'Ateneo in conformità con tali disposizioni.

5. L'HUMANITAS UNIVERSITY può attivare corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.

6. L'HUMANITAS UNIVERSITY, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni.

Le convenzioni con atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio di titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato tra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo.

7. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.

8. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso atenei stranieri verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 13.

Nel caso di doppi titoli la convenzione con gli atenei stranieri dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.

9. La convenzione deve prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle Università convenzionate.
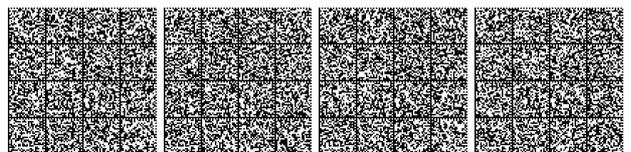
Art. 4

Classi di corsi di studio

1. Le classi vengono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.
2. L'HUMANITAS UNIVERSITY, in osservanza dell'art. 9 del D.M. 270/04 e dei Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007 e del 19 febbraio 2009 procede all'istituzione dei corsi di studio individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.
3. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
4. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
5. I Regolamenti, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 2, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. 270/04, dei Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007 e del 19 febbraio 2009 e del presente Regolamento.

Art. 5

Corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico

1. La laurea triennale è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea triennale compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il corso di laurea triennale, istituito nell'ambito delle classi di laurea individuate dal DM 16 marzo 2007 e del 19 febbraio 2009, ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4, del D.M. 270/04.
4. Per conseguire la laurea triennale lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana,
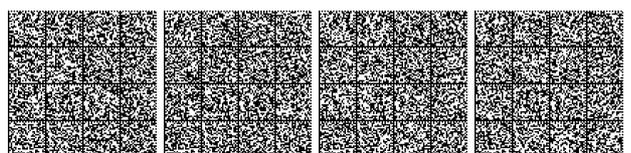
di una lingua dell'Unione Europea e della prova finale, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.

5. I corsi di laurea triennale, nel rispetto della normativa vigente possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti (o strutture didattiche competenti) della stessa Università, sia con il concorso di più Atenei italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/04.

6. La laurea magistrale è conseguita al termine dei corsi di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.

7. I corsi di laurea magistrale, istituiti nell'ambito delle classi di laurea magistrale individuate dal DM 16 marzo 2007, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

8. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

9. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve aver acquisito i 300 crediti previsti dallo specifico ordinamento, o i 360 crediti previsti dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. La durata normale della laurea magistrale a ciclo unico è di cinque anni; quella del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è di sei anni. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

10. I corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, nel rispetto della normativa vigente, possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti (o strutture didattiche competenti) della stessa Università, sia con il concorso di più Atenei italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/04.

Art. 6
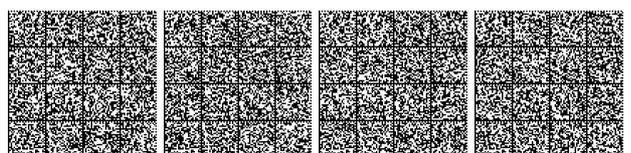
Corsi e Scuole di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

3. Nel caso della professione medica, i corsi di specializzazione sono attivati dalle relative Scuole, appartenenti alla stessa Università e operanti ciascuna nel proprio ambito specialistico secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

4. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati presso l'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi. Nel caso delle Scuole di specializzazione di ambito medico per l'accesso occorre essere in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 7

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento dottorati di ricerca di Ateneo.

3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
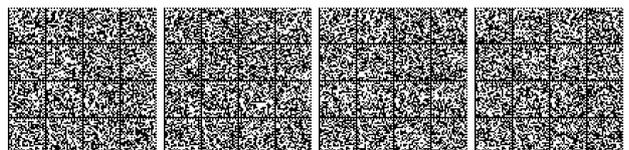
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (che viene abbreviato con le diciture "Dott.Ric.", ovvero "Ph.D.").

Art. 8

Master

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 341/1990, in materia di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi l'HUMANITAS UNIVERSITY può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea triennale o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia il diploma di master di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il diploma di master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea triennale o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. L'HUMANITAS UNIVERSITY può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi di master congiunti di primo e di secondo livello.
4. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea triennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. I corsi di master possono essere attivati dall'HUMANITAS UNIVERSITY anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
6. I corsi di master sono attivati su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Formazione post laurea, formazione finalizzata e altri servizi didattici integrativi

1. L'HUMANITAS UNIVERSITY può organizzare, ai sensi dell'art. 6 della legge 341/90, i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale, ma soltanto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:

a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio universitario;

b) corsi di aggiornamento professionale;

c) corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;

d) corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;

e) corsi di aggiornamento del personale interno o esterno;

f) corsi di orientamento rivolti a studenti di scuola secondaria superiore.

2. Le attività di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, sulla base di convenzioni e accordi.

3. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste ed approvate dai competenti Organi Accademici.

Art. 10

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Con deliberazioni degli organi previsti dallo Statuto ed acquisiti i pareri prescritti a norma di legge, l'HUMANITAS UNIVERSITY attiva i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione quali-quantitativa della docenza dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università.

2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:

a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;

b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;

c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari a quanto stabilito dalla normativa vigente;

d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.

3. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata al loro accreditamento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n.19/2012, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale ed all'inserimento degli stessi nell'apposita banca dati dell'offerta formativa del Ministero.
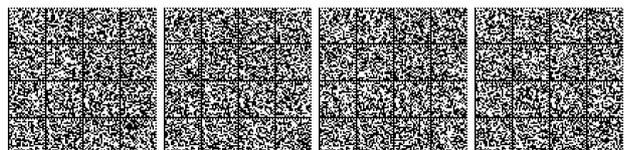
4. Nel caso di disattivazioni, l'HUMANITAS UNIVERSITY assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delegando al Senato Accademico la disciplina degli Ordinamenti didattici in tal senso, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Art. 11

Strutture didattiche

1. L'Ateneo è strutturato in Dipartimenti.
2. Sono organi del dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta. Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Direttore, che li convoca e ne rende esecutive le deliberazioni. I compiti del Consiglio e della Giunta, e le attribuzioni del Direttore, sono stabiliti dall'art. 15 dello Statuto.
3. In base ad appositi accordi, nel rispetto della normativa vigente, possono essere attivate strutture didattiche interdipartimentali e interateneo, alle quali possono afferire sia i corsi di studio interdipartimentali, sia i corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o stranieri, quali corsi di studio interuniversitari, scuole interateneo di specializzazione, dottorati di ricerca consorziati, corsi di master congiunti.

Art. 12

Attivazione e disattivazione delle strutture didattiche

1. L'istituzione o la soppressione di un Dipartimento è regolata dalla legislazione vigente ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 13

Internazionalizzazione e collaborazioni con Università e altri enti esteri

1. Al fine di proiettare l'offerta formativa dell'Ateneo in una dimensione internazionale, vengono promosse iniziative e collaborazioni con Università e altri enti esteri.

Le collaborazioni possono riguardare scambi di studenti e di personale docente o il rilascio di titoli congiunti, secondo quanto previsto dall'Art. 3, comma 6, del presente Regolamento.

2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti e personale docente con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, mettendo a disposizione degli studenti e docenti ospiti le proprie risorse didattiche e facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere convenzionate. Lo studente può svolgere all'estero:
a) frequenza di attività formative;
b) frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
c) preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e delle altre attività formative.
Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio Learning Agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente.
Il Collegio dei Docenti esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Dipartimenti o dei Corsi di laurea interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio di appartenenza.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Collegio dei Docenti delibera di riconoscere le attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto riferendole ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio.
6. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Collegio dei Docenti, utilizzando la scala dei voti ECTS.

7. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di destinazione.

Art. 14

Valutazione delle attività didattiche svolte dall'Ateneo

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo e dell'efficacia delle attività didattiche svolte dall'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Alla raccolta e alla elaborazione degli elementi informativi riguardanti la valutazione delle attività didattiche svolte dall'Ateneo provvede il Nucleo di Valutazione sulla base delle indicazioni fornite dal Rettore o suo Delegato, ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto.
3. Per la valutazione della didattica e dei servizi agli studenti si utilizzano anche i dati raccolti tra gli studenti con appositi questionari o altre forme di consultazione.
4. I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti, per gli interventi conseguenti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 15

Ordinamento didattico dei corsi di studio

1. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con le organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
2. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina:
a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti nel quale il corso è incardinato a norma dell'art. 15, comma 1, dello Statuto;

c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste dalla lettere a) e b) dell'art.10 comma 1 del D.M. 270/04, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;

g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004;

h) il numero massimo di crediti riconoscibili, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, secondo la normativa vigente;

i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo

totale di crediti rispettivamente pari a 12 e 18 per i corsi di laurea e pari a 8 e a 12 per i corsi di laurea magistrale.

5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe. L'eventuale articolazione in curricula si attuerà, così come previsto per i corsi di studio, nel rispetto dei requisiti di docenza dettati dalla normativa.

Art. 16

Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

1. Le attività formative dei corsi di laurea triennale sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;

d) attività formative integrative o elettive, in ambiti disciplinari affini a quelli di base e caratterizzanti il Corso di studi e coerenti con gli obiettivi formativi del corso medesimo, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

e) attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;

f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;
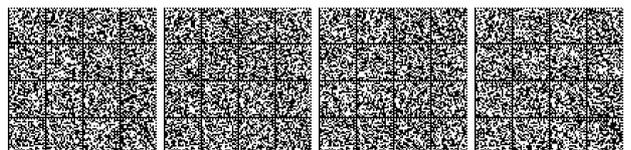
g) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso enti pubblici o privati o altre strutture esterne, italiane o estere, sulla base di apposite convenzioni.

2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea.

3. Le attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, ove previsti;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;

d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base, ove previsti, e caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;

f) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

g) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;

h) attività formative relative a frequenze strutturate presso enti pubblici o privati o altre strutture esterne, italiane o estere, sulla base di apposite convenzioni.

4. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale o del corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 17

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge 341/1990 e ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 270/04, il Regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Esso è emanato con decreto del Rettore.

2. Il Regolamento didattico dei corsi di studio determina:

a) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;

b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

e) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;

f) le altre attività formative previste e i relativi crediti;

g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

h) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;

i) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

l) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;

m) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue, di altre competenze richieste dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;

n) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità formali della prova medesima;

o) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;

p) i docenti del corso di studio, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e i loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;

r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle
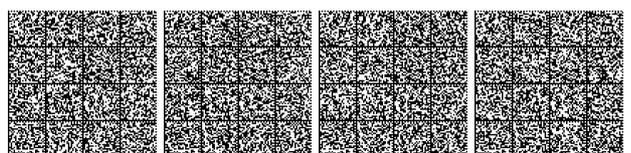
previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di Commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. La Università assicura la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Art. 18

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile compatibilmente con quanto previsto dai decreti ministeriali entro il limite del 20%. Il rapporto tra ore di lezione frontale e crediti formativi può oscillare tra 6-8 ore di lezione frontale per ogni credito; il carico didattico del programma deve essere rigorosamente proporzionato al numero dei crediti previsti per l'insegnamento in relazione alla preparazione personale da parte dei discenti.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50%
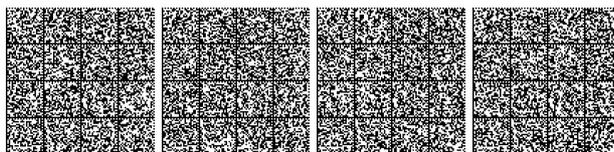
dell'orario complessivo, ad eccezione del caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza, ove prevista obbligatoriamente, e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Regolamento del corso di studio.
5. Gli studenti che maturano i crediti previsti nel Regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
6. L'HUMANITAS UNIVERSITY garantisce l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi a ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attività formative, nei limiti previsti dalla normativa.
7. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
8. L'Ateneo può riconoscere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed entro i limiti da essa dettati, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici.

Art. 19

Requisiti e test di ammissione ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale ed a un corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.
2. Per accedere ai corsi di laurea a numero programmato è necessario superare il relativo test di ammissione, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle relative indicazioni ministeriali
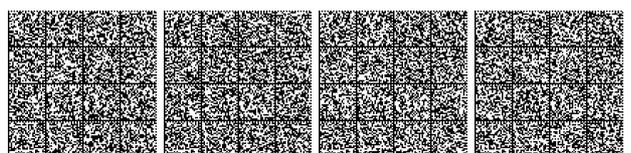
3. Per accedere ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se dalla verifica non risulta il possesso di un livello sufficiente di preparazione, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso attraverso l'istituzione di attività formative integrative.
4. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.
5. L'HUMANITAS UNIVERSITY stabilisce annualmente, con delibera dei propri Organi accademici, le modalità per l'espletamento della prova di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dei suoi Dipartimenti a programmazione locale, mediante la quale vengono verificate la conoscenze richieste per l'accesso.
Le modalità del test di ciascun corso di studi sono descritte nei rispettivi Regolamenti nel rispetto comunque delle determinazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il calendario dei test è approvato annualmente dal Senato accademico.

Art. 20

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i criteri di accesso che devono prevedere i requisiti curriculari indispensabili, che lo studente deve aver necessariamente maturato nel percorso formativo pregresso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
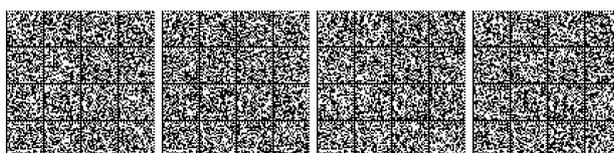
4. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno accademico iniziato purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti dei corsi di studio.

Art. 21

Approvazione, programmazione e progettazione delle attività formative

a) Ordinamento degli studi

1. Il Senato accademico approva i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

2. Gli ordinamenti didattici vengono resi pubblici e raccolti nella Guida dello studente.

b) Programmazione insegnamenti e attribuzione compiti didattici

1. Il Consiglio di Dipartimento, con riferimento ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programma le relative attività formative, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

2. Le Giunte di Dipartimento possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

3. Gli insegnamenti possono essere di durata semestrale od annuale. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti di corso di laurea possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del Calendario accademico.

4. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, ma che l'Università non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono
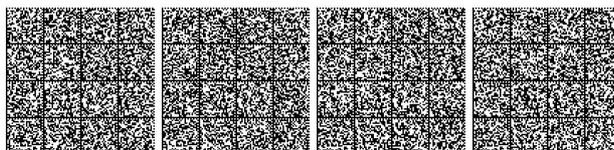
assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

c) Progettazione metodologica

1. I Consigli di Dipartimento e i Collegi dei Docenti valutano le metodologie didattiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun corso di laurea.

2. L'innovazione delle metodologie didattiche e la loro finalizzazione alla formazione di laureati rispondenti alle esigenze del contesto nazionale ed internazionale sono i criteri di riferimento che guidano il lavoro di progettazione metodologica.

d) Calendario accademico

1. Il Calendario accademico è approvato dal Senato accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento, di attività di esame e prove finali.

2. Il Calendario accademico dovrà prevedere la non sovrapposizione tra i periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti; esso potrà altresì prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altre periodicità) fermi restando gli obblighi di presenza dei docenti e dei ricercatori di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

3. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, da settembre a giugno.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.

4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione

di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti da ciascun Dipartimento, in ottemperanza a quanto stabilito dal Senato Accademico in merito al Calendario. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

5. Le prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.

Le prove finali per ogni anno accademico si svolgono nell'arco di tre sessioni: estiva, autunnale e straordinaria, mentre quelle delle lauree delle professioni sanitarie rispetteranno le due sessioni annuali previste dai decreti interministeriali ai sensi dell'art.7, comma 3 del D.M. 19 febbraio 2009.

e) Materiali informativi per gli studenti

1. L'Ateneo, nell'ottica della massima trasparenza, cura la pubblicazione di materiali informativi contenenti ogni notizia utile ad orientare gli studenti nei loro studi.

2. Modifiche alla programmazione annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

Art. 22

Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

1.Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti dei Corsi di studio, comprensivi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio interni o dei Corsi di studio interdipartimentali o interateneo, tenuto conto degli aggiornamenti proposti dalle Strutture didattiche competenti e approvati dai Consigli di Dipartimento.

2. I Manifesti vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Dipartimento o Corso di studio, distribuita dagli uffici competenti ad ogni studente iscritto.

3. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel
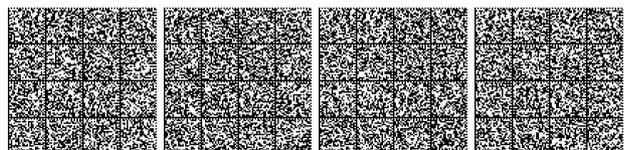
rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

Art. 23

Orientamento

1. Le attività di orientamento - rivolte ai giovani delle Scuole superiori ed agli studenti universitari - si prefiggono quale scopo quello di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare, agli iscritti, un servizio di accoglienza, assistenza e sostegno per un agevole inserimento nella vita della comunità ed una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria che prevenga la dispersione ed il ritardo negli studi.

Le attività, previste dalle leggi vigenti, si rivolgono alle tre fasi fondamentali della vita universitaria:

a) scelta del corso di studio;

b) percorso degli studi;

c) accesso al mondo del lavoro e/o all'alta formazione.

2. L'Ufficio Orientamento organizza – avvalendosi di un network composto da docenti, laureati e studenti dell'Università – le attività di orientamento. Queste sono rivolte agli studenti delle Scuole Superiori, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici ed ai docenti responsabili delle attività di orientamento degli istituti del territorio nazionale ed intendono fornire informazioni sull'offerta didattica, sulla vita all'interno dell'Ateneo e sulle future opportunità professionali.

3. L'HUMANITAS UNIVERSITY, tramite il Placement Office, offre l'opportunità agli studenti e ai neolaureati di effettuare tirocini e stage presso gli enti convenzionati, in Italia

e all'estero; facilita l'incontro tra le offerte di lavoro provenienti dalla rete di enti convenzionati e le domande dei neolaureati; fornisce ai laureandi le informazioni e la formazione necessarie ad affrontare con successo il mercato del lavoro; orienta i laureandi e i laureati alla scelta del percorso professionale più consono alle loro caratteristiche personali ed al tipo di laurea; coordina e gestisce i rapporti con gli enti.

Art. 24

Tutorato

1. L'Università assicura il tutorato, inteso come l'insieme delle iniziative volte ad orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi.
2. Le funzioni tutoriali rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e specifiche iniziative sono disciplinate dai singoli Dipartimenti nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Art. 25

Promozione e divulgazione dell'offerta formativa

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è pubblica. E' compito dei Dipartimenti rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Dipartimento stesso.

Art. 26

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa
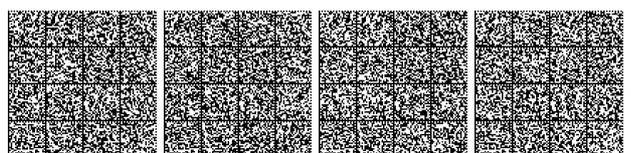
in trentesimi e che quindi concorrono alla definizione della media finale, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) per le quali è prevista la semplice registrazione di idoneità senza attribuzione di voto e che di conseguenza sono escluse dal computo della media finale (es. seminari, laboratori, tirocini, ecc.).

2. In ciascun corso di laurea triennale non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia non possono essere previsti in totale più di 36 esami, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e) e f) dell'art. 16 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, può essere fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo.

4. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

6. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
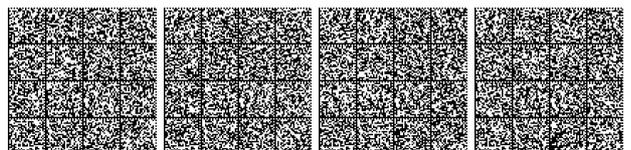
7. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o titolare di contratto di collaborazione alla cattedra o cultore della materia. Il verbale di esame è firmato da almeno due componenti della Commissione giudicatrice di cui uno deve essere sempre il Presidente della Commissione.
8. Per discipline formate da due o più moduli coordinati i docenti dei vari moduli, dopo aver fissato di comune accordo le date degli appelli d'esame, partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente e contribuiscono al voto finale in modo proporzionale ai crediti del proprio modulo.
9. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Per motivate ragioni il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto dell'art. 21, lett. d), posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione al Direttore del Dipartimento ed agli studenti interessati.
10. In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa e debitamente prenotato, può sostenere tutti gli esami nel rispetto del piano degli studi approvato, delle propedeuticità e degli accertamenti di frequenza eventualmenteprevisti, presentando al Presidente della Commissione esaminatrice lo statone, ovvero l'Attestato di ammissione agli esami, un documento di riconoscimento e il badge universitario.
11. Le modalità di verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche sono disciplinate nei regolamenti di corso di studio e possono anche essere rappresentate da certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Ateneo internazionalmente riconosciute.

Art. 27

Verifiche in itinere

1. I Consigli di Dipartimento e i Collegi dei Docenti possono prevedere verifiche in itinere volte a monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi delle singole coorti di studenti. Le prove in itinere possono essere facoltative e possono essere finalizzate anche a favorire la preparazione dei futuri laureati in vista delle certificazioni o abilitazioni professionali in uso in Italia o all'estero.
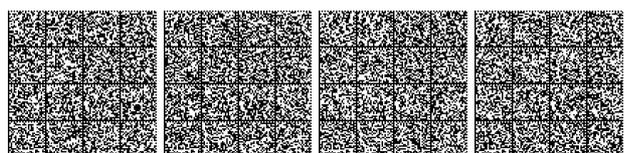
Art. 28

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:

a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Regolamento didattico del corso.

3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.

4. Per il conseguimento della Laurea i Regolamenti didattici dei corsi possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva.

5. Per il conseguimento della Laurea specialistica e del Dottorato di Ricerca i Regolamenti devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi i Regolamenti didattici fissano il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di Dipartimento o di Corso di laurea.

6. Entro scadenze periodiche fissate dai Regolamenti, gli studenti tenuti ai sensi del comma precedente all'elaborazione di una tesi scritta finale sottopongono ad approvazione del Collegio dei Docenti l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore.

7. La tesi, una volta approvata dal relatore, verrà discussa davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione, di cui fanno parte il relatore ed il correlatore, è formata da almeno cinque membri e presieduta da un docente di ruolo interno. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in
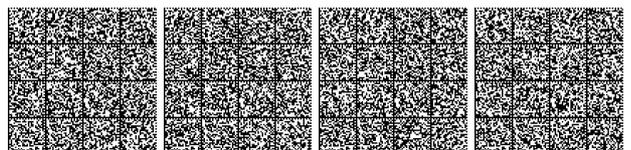
servizio nell'anno accademico interessato, entro numeri massimi stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

9. Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti interessati, in percentuali che saranno definite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

10. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione di laurea, su proposta del relatore, sulla base del curriculum dello studente. La valutazione deve tener conto della maturità scientifica e della preparazione attestata attraverso l'esame di laurea. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità. Può essere concessa all'unanimità anche una speciale menzione.

11. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli Regolamenti didattici.

12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 3, comma 6, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

TITOLO III

a) Docenti

Art. 29
Doveri didattici dei professori e dei ricercatori

1. I professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e i professori a contratto (di seguito denominati anche docenti), partecipano attivamente alla vita della comunità di Ateneo.

L'attività dei docenti, nel rispetto delle differenti norme di stato giuridico, si realizza in:

a) didattica frontale, seminariale e a piccoli gruppi;

b) attività didattiche elettive o integrative;

c) attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti;
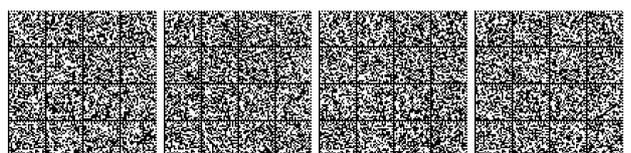
d) verifica del processo di apprendimento e prove di valutazione finale al termine degli stessi;

e) assistenza nella preparazione di tesi e di elaborati conclusivi di un corso di studio;

f) partecipazione alle Commissioni di esame di altri moduli didattici e alle Commissioni di laurea;

g) sperimentazioni didattiche;

h) altre attività comunque previste dalla normativa vigente e dai regolamenti didattici dei corsi di laurea.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, orientamento e tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla normativa vigente e da appositi Regolamenti.

3. I Consigli di Dipartimento stabiliscono la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche, assicurando la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili.

4. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e le attività a lui assegnate, ivi compreso il ricevimento studenti.

5. Almeno 4 mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, i docenti sono tenuti a presentare alle segreterie di Dipartimento il programma di ciascun modulo didattico ad essi affidato, secondo le indicazioni che saranno deliberate dalle Giunte di Dipartimento.

Art. 30

Modalità di utilizzo e di riconoscimento di personale docente non universitario

1. I Consigli di Dipartimento possono deliberare l'utilizzo di personale docente non universitario, riconoscendo loro le qualifiche idonee fra quelle previste dalla normativa vigente, con riferimento ai titoli posseduti e all'impegno didattico prestato.

2. Il personale docente non universitario può essere impiegato in conformità a quanto previsto dal contratto.

b) Studenti

Art. 31

Immatricolazioni ed iscrizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono studenti dell'HUMANITAS UNIVERSITY coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. L'iscrizione si perfeziona con la presentazione della domanda d'immatricolazione, il pagamento delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme vigenti.
3. Non è ammessa la iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di master universitario e di corsi di specializzazione dell'HUMANITAS UNIVERSITY o di altri Atenei.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.
5. L'immatricolazione dei cittadini stranieri e/o con titoli di studio conseguiti all'estero è subordinata alla conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento del contributo unico e della tassa regionale per il diritto allo studio, in base alle scadenze previste dal calendario accademico. Gli studenti che al termine dell'ultimo anno di corso, rispetto alla durata normale del corso di studi, non abbiano conseguito tutti i crediti richiesti per il conferimento del titolo di studio od avendoli conseguiti devono ancora sostenere la prova finale/dissertazione della tesi, proseguono gli studi iscrivendosi in qualità di fuori corso.

Art. 32

Modalità di tracciamento delle frequenze e degli esami sostenuti, di abilitazione all'accesso alle strutture e di fruizione dei servizi dell'Ateneo

1. Allo studente immatricolato sono rilasciati:

a) un libretto universitario, sul quale vengono riportate dai docenti le frequenze alle lezioni, laddove obbligatorie, e gli esami sostenuti;

b) un badge magnetico.
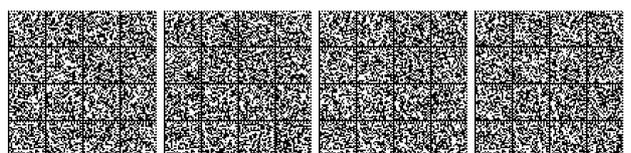
Entrambi i documenti sono corredati da fotografia e sono validi come documento di riconoscimento all'interno dell'Ateneo e nei rapporti con le strutture e gli uffici dello stesso.

2. Il libretto universitario contiene i principali dati relativi alla carriera universitaria e gli esami di profitto sostenuti dallo studente e non è valido come documento comprovante l'iscrizione all'Ateneo.

3. Il badge è necessario per l'accesso a tutte le strutture per la didattica e può essere utilizzato per il ritiro delle certificazioni previste e per usufruire degli altri servizi dell'Ateneo.

Art. 33

Iscrizione a corsi singoli

1. Gli studenti comunitari e non, ovunque residenti e provenienti da Università o Istituti universitari italiani ed esteri, statali o legalmente riconosciuti, possono essere ammessi alla frequenza di uno o più insegnamenti universitari attivati presso l'HUMANITAS UNIVERSITY in base al numero programmato per ogni anno accademico. Gli studenti non comunitari residenti all'estero ai fini dell'iscrizione ai corsi singoli sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.

Chi si iscrive ad uno o a più corsi singoli può ottenere un certificato degli studi compiuti e, qualora abbia sostenuto delle prove d'esame, anche un attestato del profitto riportato, comprensivo dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. L'iscrizione a corsi singoli si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento dei contributi richiesti.

3. Sono ammessi a seguire corsi singoli, in base al numero programmato per ogni anno accademico, anche i titolari di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a concorsi pubblici o per
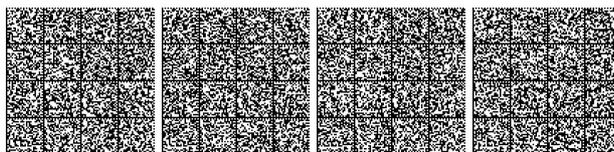
l'accesso a scuole di specializzazione. Ai corsi singoli della laurea triennale possono iscriversi inoltre i titolari di diploma di scuola secondaria superiore.

4. L'importo del contributo da versare nel caso di iscrizione ad uno o più corsi singoli è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'HUMANITAS UNIVERSITY.

Art. 34

Modalità di frequenza

1. La frequenza è obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.

2. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente ai sensi dell'art. 18, comma 4.

3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per ciascun anno di corso e/o per l'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

4. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Collegio dei Docenti In caso contrario le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Collegio dei Docenti provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per otto anni accademici consecutivi.

6. Si considera studente ripetente:

a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i tempi stabiliti ai sensi del comma precedente;

b) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico;

c) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.
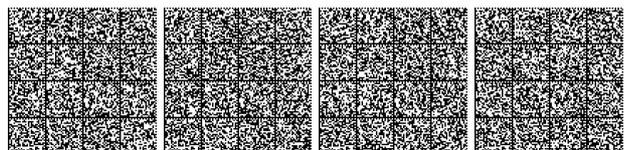
7. Il Collegio Docenti può definire a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.
8. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dall'Ordinamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa. L'eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dal dipartimento Collegio Docenti.
9. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi.
Nel caso di successiva richiesta di immatricolazione allo stesso o ad altro Corso di studi attivato da Humanitas University, di norma risultati della sua precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi, salva diversa determinazione dell'Ateneo.

Art. 35

Studenti a tempo parziale

l. L'HUMANITAS UNIVERSITY può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i corsi di studio.
2. L'HUMANITAS UNIVERSITY può riconoscere, altresì, la possibilità per lo studente di frequentare i corsi di studio per una durata inferiore a quella normale.
3. I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale e le modalità di fruizione della didattica sono definiti con delibera degli Organi competenti di Ateneo.
4. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea.

Art. 36

Criteri e modalità per il riconoscimento crediti e norme sui trasferimenti di sede e di corso

1. Le Giunte di Dipartimento deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
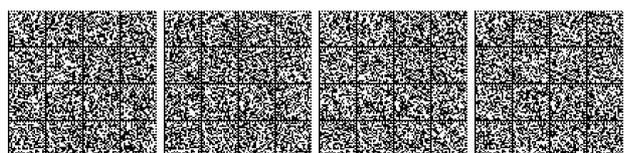
2. Le Giunte deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.
3. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti dalle competenti strutture didattiche, ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi normativa vigente.

a) Abbreviazioni di corso
5. Laureati e diplomati, in possesso di un titolo di studio universitario, possono chiedere l'immatricolazione con abbreviazione di carriera. La domanda sarà sottoposta all'esame della Giunta di dipartimento, che procederà alla valutazione della carriera pregressa, riformulandola in crediti se svolta secondo ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa in base ai requisiti deliberati dalle rispettive Giunte di Dipartimento. I provenienti da altro Ateneo dovranno allegare alla domanda, oltre la prevista documentazione, un certificato di laurea con esami sostenuti ed i relativi programmi.

b) Trasferimenti verso altro Ateneo
6. La domanda di trasferimento verso altra sede universitaria deve essere presentata, su apposito modulo, in Segreteria studenti entro il termine e secondo le modalità annualmente previste dal calendario accademico e pubblicate. Dopo aver presentato domanda di trasferimento, lo studente non è tenuto a rinnovare l'iscrizione presso l'HUMANITAS UNIVERSITY. All'atto della presentazione lo studente deve essere in regola con il pagamento di tasse e contributi. Dal giorno della presentazione della
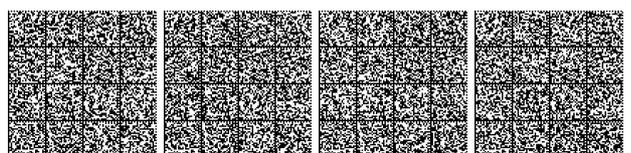
domanda di trasferimento non è più consentito sostenere alcun esame né ritirare certificazioni.

7. Lo studente è il solo responsabile della legittimità della propria domanda di trasferimento verso altra Università e pertanto deve verificare l'esistenza di eventuali vincoli posti dalle diverse sedi universitarie e, dove richiesto, ottenerne il nullaosta.

8. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento ad altra Università vengono trasmessi alla sede di destinazione il foglio di congedo e il libretto universitario dello studente. Qualora lo studente non ottenesse il trasferimento nella sede voluta, l'Università di destinazione provvederà a restituire i documenti di cui sopra alla Segreteria studenti dell'HUMANITAS UNIVERSITY. Lo studente tornerà nello status precedente alla domanda di trasferimento e se vorrà continuare gli studi dovrà osservare tutti gli adempimenti legati alla regolare iscrizione all'anno di corso. Lo studente trasferito non può tornare a iscriversi presso un corso HUMANITAS UNIVERSITY se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda non sia giustificata da gravi e comprovati motivi.

c) Trasferimento da altro Ateneo

9. La pre-domanda di trasferimento presso l'Humanitas University da altra sede universitaria, per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, deve essere presentata, su apposito modulo, in Segreteria studenti entro il termine e secondo le modalità ed i requisiti deliberati dal Senato Accademico.

10. Il Direttore di Dipartimento procederà all'esame delle pre-domande di trasferimento e stabilirà l'ammissibilità/non ammissibilità, l'anno di corso ed il numero di esami e crediti riconosciuti. La Segreteria studenti provvederà ad avvisare l'interessato circa l'esito della sua pre-domanda. Successivamente lo studente potrà chiedere il trasferimento dall'Università di provenienza. La Giunta di Dipartimento provvederà alla delibera definitiva.

d) Cambio di corso di studi

11. Lo studente può presentare presso la Segreteria Studenti la domanda relativa al cambio corso di studi per l'a.a. successivo nei tempi stabiliti dal calendario accademico, e comunque non prima di aver concluso almeno il primo anno di corso

12. La Giunta di Dipartimento ricevente la richiesta di passaggio delibera, caso per caso, l'ammissione, l'anno di corso ed il riconoscimento dei crediti formativi, secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi formativi stabiliti nel relativo ordinamento didattico. Nel caso in cui la Giunta di Dipartimento convalidi un esame con debito formativo dovrà essere sostenuta, possibilmente nella sessione straordinaria dell'a. a. corrente, la parte residua dell'esame.
13. Gli studenti dovranno regolarizzare l'iscrizione in base alle scadenze pubblicate.

Art. 37

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, nel quadro della cooperazione universitaria internazionale, l'HUMANITAS UNIVERSITY aderisce al programma comunitario di mobilità studentesca LLP Erasmus e ad altri programmi risultanti da accordi bilaterali stipulati con università extra-europee, a qualsiasi livello di corso di studio.

Gli accordi di mobilità si basano sui seguenti principi fondamentali:

a. Gli studenti che svolgono all'estero un periodo di studi restano iscritti alla propria Università e sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi presso l'Università di accoglienza. Tale Università mette a disposizione, ove esistano, i propri servizi di alloggio e di ristorazione.

b. Gli esami che gli studenti dell'HUMANITAS UNIVERSITY sostengono presso le Università di accoglienza sono riconosciuti come parte integrante del loro curriculum universitario.

2. Alla Commissione Relazioni Internazionali Studenti, composta da un docente delegato da ciascun Dipartimento, è affidata la responsabilità accademica degli scambi studenti. L'Ufficio Scambi internazionali gestisce operativamente gli accordi di cooperazione e la relativa mobilità studentesca.
3. L'HUMANITAS UNIVERSITY favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, l'assistenza tutoriale ed i servizi.
4. Possono essere riconosciute attività formative svolte presso Università di paesi comunitari ed extra-comunitari con le quali l'HUMANITAS UNIVERSITY ha concluso un accordo ufficiale di cooperazione.
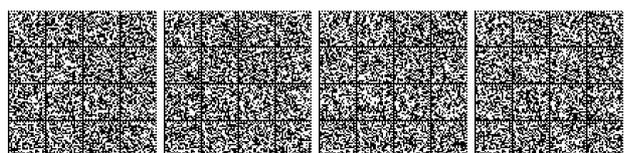
Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'HUMANITAS UNIVERSITY è disciplinato dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con l'approvazione della Commissione Relazioni Internazionali Studenti.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero presenta un piano di studi che indica il numero dei crediti da conseguire presso l'Università ospitante e le attività formative da svolgere. Tale piano deve essere approvato dal componente della Commissione Relazioni Internazionali Studenti delegato dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

Al termine del periodo di studi all'estero, verificata da parte del delegato del Consiglio di Dipartimento e dal Responsabile dell'Ufficio Scambi Internazionali, rispettivamente, la congruità e la regolarità della certificazione esibita, il Direttore del Dipartimento autorizza il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e dei crediti conseguiti. Tali crediti saranno inseriti nella carriera dello studente e imputati sia alle attività formative che ai settori disciplinari di riferimento con la votazione tradotta secondo le modalità approvate dalla Commissione Relazioni Internazionali Studenti.

Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero sarà garantito l'esonero da eventuale vincoli di propedeuticità e dalla frequenza/partecipazione alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'HUMANITAS UNIVERSITY.

5. I criteri generali per il riconoscimento delle attività formative all'estero sono:

a. Il piano di studio da svolgere all'estero deve rispondere al requisito della coerenza accademica.

b. Le attività formative di base e caratterizzanti possono essere sostituite solo dopo una attenta verifica della congruità delle attività da svolgere all'estero rispetto al piano di studio complessivo dello studente.

c. Tutte le attività formative a scelta, i tirocini e la preparazione della prova finale, possono essere svolte all'estero, sempre nel rispetto di quanto enunciato al punto a.

Art. 38

Interruzione e sospensione degli studi

1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per l'anno accademico successivo.

L'interruzione può avere durata massima di otto anni dall'ultimo esame sostenuto. Trascorso tale termine si decade dalla qualità di studente.
Durante l'interruzione lo studente non può svolgere alcun atto di carriera.

2. Lo studente può fare domanda di sospensione degli studi:
   a) se vuole proseguire il proprio percorso formativo presso:
      - Università straniere
      - Accademie militari italiane
      - Corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master
   b) per gravi motivi di salute, per maternità o servizio civile.

Per presentare la domanda di sospensione l'istante deve essere in regola con il pagamento di tutte le tasse universitarie scadute fino al giorno di presentazione della domanda. Devono essere regolarizzati anche gli eventuali anni di interruzione studi con il versamento del contributo previsto per ogni anno di interruzione.
La sospensione può durare al massimo 8 anni accademici.

Art. 39

Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente

1. È possibile rinunciare agli studi universitari per iscritto senza menzionare alcuna condizione, termine o clausola che restringa l'efficacia della rinuncia. Essa sarà irrevocabile per lo studente, che quindi non potrà far rivivere successivamente la carriera universitaria già estinta per effetto della rinuncia stessa. La rinuncia è atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri.
2. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati. La rateizzazione della scadenza delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente.
3. Dopo l'accettazione della rinuncia da parte dell'Università, sarà possibile ottenere la restituzione del titolo di studi medi superiori che era stato consegnato alla Segreteria

Studenti al momento dell'immatricolazione. Lo studente dovrà farne richiesta nella stessa domanda di rinuncia. Lo studente deve restituire il libretto universitario in suo possesso ed il badge di riconoscimento.
4. La decadenza dagli studi interviene nel caso di cui all'art. 34 comma 5 e 38 comma 1 del presente Regolamento. Coloro che incorrono nella decadenza perdono definitivamente l'iscrizione all'università, con annullamento della carriera universitaria percorsa e l'impossibilità di ottenere passaggi o trasferimenti, ma con la possibilità di ottenere il rilascio di certificati relativi alla carriera svolta, con specifica annotazione di decadenza. Non decade lo studente che ha superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potrà accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame e lo studente che presenta alla Segreteria Studenti la dichiarazione di esame sostenuto, eventualmente anche con esito negativo.

Art. 40

Certificazione del titolo di studio

1. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento competente e dal Direttore Generale.
2. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 41

Doveri degli studenti

1. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti per l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui sopra comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.
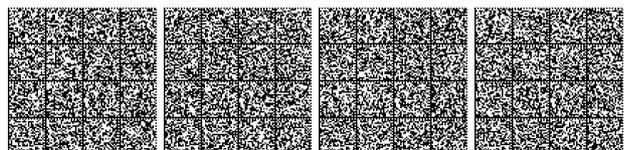
2. La frequenza dei corsi, ove esplicitamente previsto dai Regolamenti didattici, è obbligatoria.

3. Lo studente è tenuto alla compilazione del piano di studi individuale secondo le modalità e le scadenza deliberate e pubblicate.

4. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto è necessario:

_ essere in regola con l'iscrizione ed il pagamento del contributo unico;

_ essere debitamente prenotato;

_ aver frequentato gli insegnamenti previsti dall'ordinamento e dal piano di studi, approvato dai competenti Organi Accademici;

_ aver sostenuto gli esami eventualmente propedeutici

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

Art. 42
Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Modifiche al presente Regolamento didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dello Statuto.

14A04676
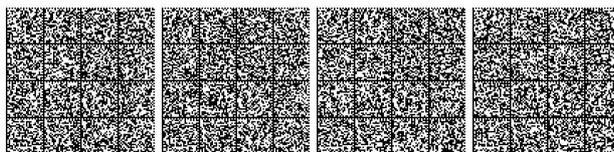
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Nomina del commissario straordinario della Assistel S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n.270 recante "Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 06 dicembre 2013, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopra citalo è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società North East Services S.p.A.;

Visto il decreto in data 22 gennaio 2014, con il quale il dott. Sante Casonato è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il decreto in data 03 aprile 2014, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza da preporre alla Procedura relativa alla predetta società;

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 14 maggio 2014, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Assistei s.r.l., ai sensi degli artt. 81 e ss. del d.lgs. 270/99;

Visto l'articolo 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Assistel S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Sante Casonato, nato a Oderzo (TV), il 27 novembre 1961, ed è preposto il comitato di sorveglianza, nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

- al Tribunale di Treviso;

- alla Camera di Commercio di Treviso ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

- alla Regione Veneto;

- al Comune di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04626

DECRETO 29 maggio 2014.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Vigilanza Compiano S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante "Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 06 dicembre 2013, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società North East Services S.p.A.;

Visto il decreto in data 22 gennaio 2014, con il quale il dott. Sante Casonato è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il decreto in data 03 aprile 2014, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza da preporre alla Procedura relativa alla predetta società;

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 14 maggio 2014, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Istituto Vigilanza Compiano s.r.l., ai sensi degli artt. 81 e ss. del d.lgs. 270/99;

Visto l'articolo 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 dei citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Istituto Vigilanza Compiano S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Sante Casonato, nato a Oderzo (TV), il 27 novembre 1961, ed è preposto il comitato di sorveglianza, nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

- al Tribunale di Treviso;

- alla Camera di Commercio di Treviso ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

- alla Regione Veneto;

- al Comune di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04627

DECRETO 6 giugno 2014.

Nomina del commissario straordinario della Abbigliamento Grosseto S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Grosseto in data 20 maggio 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Abbigliamento Grosseto srl;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario straordinario nelle procedura sopra citata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure do amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Abbigliamento Grosseto srl, con sede legale in Grosseto, via Senese n. 195 - partita IVA n. 01426700538, è nominato commissario straordinario il dott. Paolo Coscione, nato a Roma, il 21 marzo 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Grosseto;

alla Camera di Commercio di Grosseto ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Toscana;

al Comune di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04674

DECRETO 9 giugno 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bosi Legnami, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 agosto 1982, con il quale la S.r.l. Bosi Legnami, facente capo al Gruppo Bosi, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Bosi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei signori: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2014, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla Bosi Legnami S.r.l., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione;

Richiamato il proprio provvedimento in data 5 dicembre 2013, prot. 0201390 con cui è autorizzato il deposito

presso il competente tribunale del bilancio finale della procedura e del conto della gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bosi Legnami, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bosi Legnami, con sede legale e amministrativa in via Valadier n. 37/b - Roma, codice fiscale n. 00562290577.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Bosi Legnami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 9 giugno 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A04645

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto. (Ordinanza n. 170).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi», ed in particolare l'art. 3, comma 1-*bis*, e l'allegato 1-*bis*, con cui sono stati individuati i territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto, ai fini della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2014 finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1-*bis* del sopra citato decreto-legge n. 4/2014;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 165 del 24 aprile 2014, recante «Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, con la quale è stato dichiarato, fino al 12 novembre 2014, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi in rassegna;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore della sezione sicurezza e qualità della regione Veneto è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti locali della regione medesima.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni

dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, nel limite massimo di euro 27.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Veneto è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 14, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d)*, comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Diparti-

mento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può avvalersi di una struttura composta fino ad un massimo di 10 unità, per le quali è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolto, nel limite massimo di 20 ore mensili pro-capite.

2. In favore del personale, sia dei comuni individuati dal commissario delegato, che delle province, nonché degli enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni e per le attività connesse ai compiti commissariali, entro il limite di 50 unità, è autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolto, preventivamente autorizzato dal commissario medesimo, nel limite massimo di 20 ore mensili pro-capite.

3. Alla liquidazione dei compensi di cui ai commi 1 e 2 provvede il commissario delegato con le risorse di cui all'art. 3, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 11.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto.

ALLEGATO TECNICO all'OCDPC

INDICE

INTRODUZIONE.

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 9 dell'ordinanza.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico.

L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A «analitica tecnico economica» in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del soggetto pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale soggetto attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc. ...). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc. ...), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc. ...).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dell'amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del commissario delegato.
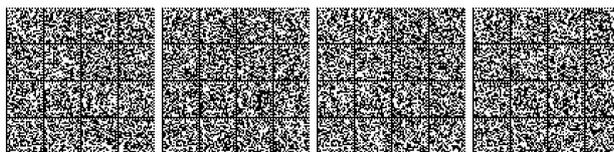
2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato.

L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le amministrazioni comunali emettono apposito avviso pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'amministratore condominiale ed inviate da questi al comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di «Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» che dovrà essere consegnata al comune secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;

una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;

una descrizione dei danni riscontrati;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc. ...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive.

L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le amministrazioni comunali emettono apposito avviso pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'amministratore condominiale ed inviate da questi al comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'amministratore del condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di «Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» che dovrà essere consegnata al comune secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;

una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;

una descrizione dei danni riscontrati;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;

una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;

una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc. ...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

4. Relazione conclusiva.

Il commissario delegato in attuazione dell'art. 9 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.

TABELLA B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

Generalità immobile								Stato attuale dell'immobile				Ripristino	Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Immobile sito nel Comune di	PR	Indirizzo Immobile	L'immobile è	uso	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino (€)	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5 anni

TABELLA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

Generalità attività economica produttiva							Stato attuale della sede dell'attività				Ripristino				Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Sede dell'attività ubicata nel Comune	PR	Indirizzo sede attività	la sede è	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino Strutturale/funzionale (€)	Fabbisogno per ripristino macchinari/attrezz. (€)	Fabbisogno per acquisto merci danneggiate (€)	**Costo Totale Danno (€)**	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5

AMMINISTRAZIONE ....
n. progressivo scheda A:_______________

SCHEDA A
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

REGIONE ....
EVENTI .... DEL ______/_______/_______

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

Comune di: ____Provincia:_______________

Località/Indirizzo/Uso:
____
____
____

SOGGETTO DICHIARANTE:____

SOGGETTO ATTUATORE:____

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:
____
____
____
____

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA' DELL'INTERVENTO:
____
____
____
____

D) STATO PROGETTUALE:

- ☐ Stima sommaria
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☐ Progetto Esecutivo
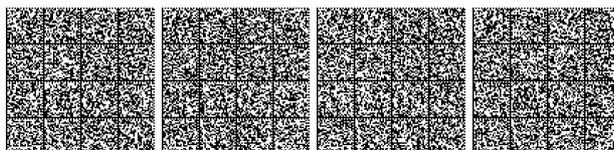
AMMINISTRAZIONE ....
n. progressivo scheda A:_______________

COSTO STIMATO: **EURO_____________**
(in lettere €____)

Quota di coofinanziamento EURO_____________ Fondi_____________________________

☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- per l'importo complessivo di Euro___________________
- importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

*DATA*________________________

Il rappresentante
dell'Amministrazione Competente

____

VISTO:

Il Commissario Delegato

____

COMUNE DI...............
n. progressivo scheda B:_____________

SCHEDA B
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

REGIONE ....
EVENTI .... DEL ______/_______/_______

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ____________________________________PROVINCIA______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ________________

residente a
____________________CAP_______Indirizzo_________________________________

Tel. _________________; Cell. ___________________; Fax. ___________________

codice fiscale____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza ____ n. civico: _____;

località: ____________________________CAP_______

L'immobile è

☐ di proprietà in comproprietà
(nome del comproprietario:_____________________________)

☐ altro diritto reale di godimento (specificare:_______________________________)

☐ in locazione altro diritto personale di godimento
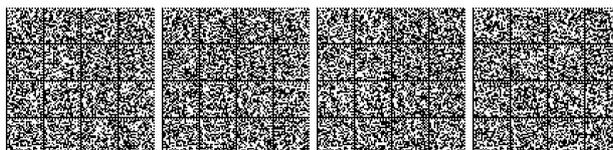
COMUNE DI...............

n. progressivo scheda B:______________

(nome del/i proprietario/i:____)

☐ parte comune condominiale

ed è

☐ abitazione principale

☐ abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i:_____________________________)

☐ locato (nome del locatario:____)

☐ non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare:___________________)

è stato:

☐ **distrutto**

☐ **dichiarato inagibile**

☐ **danneggiato**

☐ **danneggiato e ristrutturato (○ in parte - ○ totalmente)**

e che lo stesso:

☐ è stato evacuato dal ____________ al ___________

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. ______________del______________)

- a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- a spese proprie

☐ non è stato evacuato

<u>Descrizione sommaria dell'immobile</u>

tipologia strutturale:

COMUNE DI...............

n. progressivo scheda B:______________

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro (specificare)* ____________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicato: ______________________

n. piani occupati dall'immobile: ______________________

superficie abitabile: mq ______________________

*superficie balconi, terrazze e pertinenze (cantine, sottotetti, box, etc...): mq*______________________

n. stanze e vani accessori: ______________________

note:____

____

____

____

____

____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

COMUNE DI..............

n. progressivo scheda B:______________

---

3) che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

- TOT. EURO ____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- o per l'importo complessivo di Euro__________________
- o importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro____________

☐ Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

COMUNE DI..............

n. progressivo scheda B:_______________

Data__________ Firma del dichiarante__________________

Documentazione allegata:

documentazione fotografica

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

altro ____

____

____

COMUNE DI...............

n. progressivo scheda C:______________

SCHEDA C
Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

REGIONE ....

EVENTI .... DEL ______/_______/_______

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ___________________________________PROVINCIA______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ________________

residente a
_____________________CAP_______Indirizzo______________________________

Tel. __________________; Cell. ____________________; Fax. __________________

codice fiscale____

In qualità di rappresentante dell'Impresa

____

(forma giuridica___________________________), costituita il_______/________/________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ____

N. di iscrizione____

(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)

partita I.V.A. n. ____

Descrizione attività

____

____

____

____

____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell'immobile nel Comune di

COMUNE DI..............

n. progressivo scheda C:______________

____Prov. ______

CAP_______Indirizzo____

Tel. __________________; Cell. ____________________; Fax. ______________________

☐ di proprietà dell'impresa
☐ in locazione (nome del proprietario:_______________________________)
☐ utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario:_______________________________)
☐ parte comune condominiale

è stata:

☐ **distrutta**
☐ **dichiarata inagibile**
☐ **danneggiata**
☐ **danneggiata e ristrutturata (○ in parte - ○ totalmente)**

e che la stessa:

☐ è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) ______________________________

il ____________ con esito ______________________________

☐ è stata evacuata dal ____________ al ___________
(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. ______________del_____________)
- o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- o a spese proprie

☐ non è stata evacuata

Descrizione sommaria dell'immobile

tipologia strutturale:

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro (specificare)* ___________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività: ______________________
n. piani occupati dall'attività: ______________________

COMUNE DI..............

n. progressivo scheda C:______________

superficie coperta: mq ________________________

superficie esterna: mq ________________________

note:____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI

(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

3) che da una prima sommaria valutazione:

- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

A) TOT. EURO __________(in lettere €______________________________________)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere complessivamente quantificato in:

B) EURO___________(in lettere €______________________________________)

COMUNE DI..............
n. progressivo scheda C:______________

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO____________(in lettere €____)

TOTALE DANNO (A+B+C):

EURO ____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro____________

☐ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ___________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Data__________ Firma del dichiarante_________________

Documentazione allegata:

documentazione fotografica

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 aprile 2014, n. **4**.

Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento.

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

OGGETTO: Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento

1. Premessa.

La presente circolare fornisce indirizzi applicativi sul ricorso ad alcuni strumenti che, nel quadro degli interventi di riduzione della spesa pubblica, permettono una migliore allocazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

La circolare riguarda, in particolare, i limiti entro i quali è ammesso il ricorso all'istituto del c.d. «prepensionamento», per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziarie, che determina, a regime, una riduzione della spesa di personale. Si rileva peraltro fin d'ora che il prepensionamento non può essere in nessun caso utilizzato come strumento per eludere il regime pensionistico introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Definizioni.

Ai fini della presente circolare, si intende per:

a) «soprannumerarietà»: situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree. L'amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti;

b) «eccedenza»: situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la riconversione del personale;

c) «esubero»: individuazione nominativa del personale soprannumerario o eccedentario, con le procedure previste dalla normativa vigente. Il personale in esubero è quello da porre in prepensionamento, ove ricorrano le condizioni, o da mettere in disponibilità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) «prepensionamento»: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l'ultrattività (fino al 31 dicembre 2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, esclusivamente a favore di tale personale. Si rinvia alla circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 29 luglio 2013, n. 3 in materia di pensionamenti in caso di soprannumero.

3. Le cause della soprannumerarietà o dell'eccedenza di personale.

Le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale possono derivare da:

1. riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

2. ragioni funzionali, conseguenza degli interventi indicati nel successivo paragrafo 4;

3. ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti (collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante) o descritte da specifiche disposizioni normative. Per quanto riguarda gli enti locali, si rinvia, in particolare, alle previsioni contenute nel Titolo VIII, recante disciplina degli enti locali deficitari o dissestati, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4. piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche seguendo la procedura di ricognizione del fabbisogno derivante dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, per gli enti locali le situazioni in esame possono derivare dalla volontà dell'ente di rientrare in un più virtuoso rapporto tra spesa di personale e spesa corrente (ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, le Regioni e gli Enti locali dovrebbero avere un'incidenza delle spese di personale pari o inferiore al 50 per cento delle spese correnti).

Per la gestione di tali situazioni, come sarà illustrato nel successivo paragrafo 5, si applica il combinato disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012. Si ricorda che l'ambito soggettivo di applicazione della lettera *a)* di quest'ultimo comma è stato precisato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che ha chiarito che detta disposizione si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Lo strumento in esame, quindi, non può essere utilizzato da altri organismi di diritto pubblico o dalle società partecipate da amministrazioni pubbliche in assenza di specifiche previsioni di legge.

Nell'allegato tecnico alla presente circolare, si individuano alcuni riferimenti normativi che illustrano situazioni tipiche che necessitano piani di razionalizzazione e di eventuale revisione del fabbisogno di personale.

4. La revisione del fabbisogno di personale.

La revisione del fabbisogno di personale, conseguente all'attuazione di misure di razionalizzazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti amministrativi, è una misura straordinaria e ulteriore rispetto alla ricognizione annuale ordinariamente prevista i cui princìpi sono comunque applicabili anche in presenza di processi speciali di ristrutturazione.

L'obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ribadito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La programmazione triennale del fabbisogno e la ricognizione annuale sono finalizzate a garantire la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse, nell'ottica del miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di dotazioni organiche, spesa di personale, regime delle assunzioni e mobilità obbligatoria e volontaria.

Al fine di una maggiore responsabilizzazione del dirigente pubblico, il comma 4-*bis* del citato articolo 6 prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Gli atti organizzativi, nella misura in cui non si riflettono sui rapporti di lavoro, non richiedono motivazione, ma devono comunque ispirarsi ai principi sopra richiamati, ovvero a criteri razionali, di efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità, indispensabili per una corretta pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di risorse. Una motivazione è invece richiesta per gli atti di organizzazione che, non derivando direttamente dalla legge ed essendo frutto di scelte, sia pure strategiche, dell'amministrazione, si riflettono sui rapporti di lavoro. Anche per questa ragione, il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che «nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. (...) Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale».

5. Procedure da seguire in caso di soprannumero o di eccedenza di personale.

Le procedure che le pubbliche amministrazioni devono seguire nei casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero, o in cui comunque esse rilevino eccedenze di personale, sono definite dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012.

In base al comma 4 del citato articolo 33, il dirigente responsabile è tenuto a informare preventivamente le rappresentanze unitarie del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. In materia di partecipazione sindacale interviene anche l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 2, comma 18, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, al comma 1, prevede, tra l'altro, che, nei casi in cui i processi di riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per avviare i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità.

Il comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (1). In subordine, l'amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. È anche possibile la ricollocazione presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione, previo accordo con le stesse, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale. Anche per queste previsioni, ovviamente, l'ambito di applicazione è dato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

---

(1) Sui criteri di applicazione della disposizione richiamata si rinvia alla circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, "Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle P.A.".
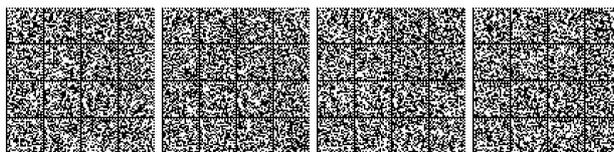
Nel caso in cui l'amministrazione, in base all'ordine di priorità definito dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, ritenga di ricorrere alle misure previste dalla lettera *a)* del suddetto comma (prepensionamento), essa dovrà effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.

Rispetto a tali posizioni, l'amministrazione, dovrà chiedere all'INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza.

L'Istituto si impegna a rilasciare le dette certificazioni entro trenta giorni dall'invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni che facciano ricorso alla misura del prepensionamento, assicurando altresì di provvedere, nello stesso termine a richiedere agli Enti la certificazione dei periodi mancanti qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta.

Solo dopo aver acquisito la certificazione da parte dell'ente previdenziale, l'amministrazione potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenuto conto del regime delle decorrenze, nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione (articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013).

Senza necessità di motivazione, trova applicazione anche l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente a decorrere dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all'articolo 24, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011.

È necessario fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze. Dalla tempistica definita potrebbe rivelarsi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario che deve essere sempre preferito rispetto allo strumento del prepensionamento.

Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione (art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013). Inoltre, le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio n. 95 del 2012).

Trascorsi novanta giorni dalla informativa data alle OO.SS., l'amministrazione che non assorbe le eccedenze con il pensionamento ordinario o con il prepensionamento o con le altre modalità previste dall'articolo 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 colloca in disponibilità il personale. Ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Alla scadenza dei 24 mesi interviene l'estinzione del rapporto di lavoro.

6. Vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento.

L'applicazione, fino al 31 dicembre 2016, dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 è condizionata da una serie di vincoli per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. In particolare:

le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest'ultima deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale;

i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell'immediato come risparmi utili ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni;

non sono consentite assunzioni, né di vincitori di concorso né di idonei, finché non è riassorbito il personale eccedentario nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l'eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.

In conclusione, il ricorso al prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà ed eccedenza sopra illustrati e nel limite massimo delle posizioni individuate in esubero da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disciplina in esame, con le limitazioni e i vincoli sopra illustrati, assicura che le misure di prepensionamento non si ripercuotano negativamente sugli equilibri della finanza pubblica complessivamente intesa, ma anzi consentano risparmi. Ciò richiede che le amministrazioni pubbliche utilizzino correttamente lo strumento realizzando riduzioni strutturali della spesa del personale, che potranno essere garantite e certificate solo dalla coerenza delle scelte operate dall'amministrazione anche nel medio periodo. Sarà cura degli organi di controllo competenti per ciascuna amministrazione (collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante) verificare che la misura adottata realizzi gli obiettivi predetti, favorendo anche un riequilibrio del bilancio della stessa amministrazione.

Le amministrazioni avranno cura di fornire ai suddetti organi di controllo informazioni complete sulle misure adottate. Tali misure dovranno essere accompagnate da una certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa

perseguiti, come illustrati nella presente circolare. La predetta certificazione, sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell'assetto organizzativo dell'ente, dovrà accompagnare la documentazione inoltrata all'Inps per la liquidazione dei prepensionamenti.

Le sedi territoriali dell'Inps, anche sulla base della predetta certificazione di conformità delle delibere di prepensionamento, procedono alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dandone contestuale comunicazione alla Direzione centrale Previdenza/Pensioni.

L'Inps fornirà semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle amministrazioni che si avvalgono del prepensionamento anche al fine dell'esercizio dell'attività di controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa di riferimento.

Nell'ambito delle attività ispettive rimesse alle amministrazioni competenti (Ispettorato della funzione pubblica, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps), sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall'Inps, potranno essere svolti accertamenti a campione.

La presente circolare è adottata d'intesa con le citate amministrazioni.

Roma, 28 aprile 2014

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne – Prev. n. 1592

Allegato tecnico di cui al paragrafo 3

Riferimenti normativi che illustrano situazioni tipiche che necessitano piani di razionalizzazione e di eventuale revisione del fabbisogno di personale.

Articolo 15 del d.l. n. 98/2011 in materia di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari. La norma prevede che «Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi (...) l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni (...). Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati (...) nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia (...).» Inoltre, "nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario (...)" che "approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.».

Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 che ha previsto una riorganizzazione significativa dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 con una sua graduale privatizzazione.

Articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del d.l. n. 95/2012 che ha previsto «sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (...), nonché tenendo conto della mobilità interregionale» che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino, «nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, (...) provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale (...), adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici (...). La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. (...).».

Interventi normativi che le Regioni hanno operato in materia di riordino delle comunità montane, nonché, in generale, di riordino dei loro enti strumentali rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (...) con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, rivolte (...) ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; (...)»;

Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 secondo cui «le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma.».

14A04671

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 19 giugno 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"BONUSTERRA - Norme per la costituzione e la gestione del Bonus Terra per gli interventi a favore delle comunità e dei territori a rischio idrogeologico, da inquinamento ambientale e per il sostegno alle persone e alla loro inclusione sociale".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato per la difesa delle TerreJoniche Via Eugenio Gallitelli n. 10 - Bernalda (MT) cap 75012 - cell. 3466483882;

e-mail: bonusterra@altragricoltura.net / fabbris@altragricoltura.net

14A04685

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo alla pubblicazione del decreto 6 giugno 2014, recante «Accoglimento dell'istanza di riconoscimento del sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP».

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato pubblicato il decreto del direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche prot. n. 5048 del 6 giugno 2014, recante «Accoglimento dell'istanza di riconoscimento del sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP».

14A04644

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estrumate».

Estratto del provvedimento n. 480 del 26 maggio 2014

OGGETTO: Medicinale veterinario "ESTRUMATE"

Confezioni:

- Flacone da 10 ml AIC n. 100140021

- Flacone da 20 ml AIC n. 100140033

- 10 flaconi da 20 ml AIC n. 100140045

TITOLARE: MSD Animal Health S.r.L. Via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano 2 20090 – SEGRATE (MI)

MODIFICA:

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

- tipo II. N. B.II.e.1 *a)*.3

Modifica del materiale dei tappi per il confezionamento del prodotto finito da gomma butilica a gomma bromo butilica, sempre con film di ETFE sulla parte a contatto con il prodotto. I nuovi tappi sono prodotti e forniti dalla ditta West Pharmaceutical Services.

- tipo IA. N. B.II.e.6 a)

Aggiunta di un cappuccio in polipropilene verde tipo flip-off alla ghiera in alluminio utilizzata per sigillare il campione.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei seguenti punti del RCP e relativi paragrafi delle etichette e del foglietto illustrativo:

RCP Punto 6.2 Incompatibilità, riporterà la seguente dicitura:

"In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari."

RCP Punto 6.3 Periodo di validità, riporterà la seguente dicitura:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

RCP Punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione, riporterà la seguente dicitura:

"Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Proteggere dalla luce. Non refrigerare o congelare."

RCP Punto 6.5 Natura e composizione del confezionamento primario, riporterà la seguente dicitura:

"Flaconi in vetro trasparente di tipo I da 10 e 20 ml, con tappo in gomma bromobutilica con film in ETFE, ghiera in alluminio e capsula di chiusura a strappo in PP."

Gli stampati dei lotti già prodotti devono essere aggiornati conformemente entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04628

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canitroid Flavoured 200-400-600-800 microgrammi compresse per cani».

Estratto del provvedimento n. 478 del 26 maggio 2014

OGGETTO: Medicinale veterinario

CANITROID Flavoured 200 microgrammi compresse per cani

CANITROID Flavoured 400 microgrammi compresse per cani

CANITROID Flavoured 600 microgrammi compresse per cani

CANITROID Flavoured 800 microgrammi compresse per cani

(A.I.C. nn. 104358)

TITOLARE: Eurovet animal Health B.V. Handelsweg 25 - 5531 AE bladel - The Netherlands

MODIFICA:

NUMERO PROCEDURA EUROPEA: UK/V/0388/IB/004/G

Si autorizza l'aggiunta del sito di produzione Dales Pharmaceuticals Ltd Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, United Kingdom come sito responsabile della produzione, del confezionamento primario, del confezionamento secondario, del controllo dei lotti e del rilascio del prodotto finito. In questo sito di produzione il processo di produzione viene modificato rispetto a quanto autorizzato solamente per la velocità e il tempo di miscelazione in bulk.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 del foglietto illustrativo e dell'etichetta esterna del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel, Paesi Bassi

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

- Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel, Paesi Bassi

- Dales Pharmaceuticals Limited

Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton

North Yorkshire, BD23 2RW, United Kingdom

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04629

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Animedazon Spray, 2,45% p/p spray cutaneo sospensione per bovini, ovini e suini».

Estratto del provvedimento n. 479 del 26 maggio 2014

OGGETTO: Medicinale veterinario ANIMEDAZON Spray, 2,45% p/p spray cutaneo sospensione per bovini, ovini e suini

(A.I.C. nn. 103980)

TITOLARE: aniMedica GmbH - Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell - Germania

MODIFICA:

NUMERO PROCEDURA EUROPEA: DE/V/0120/001/IB/006

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 18 mesi, come attualmente autorizzato, a 3 anni.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 6.3 del SPC deve essere modificato come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04630

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Clone» vaccino vivo attenuato per polli.

Decreto n. 57 del 30 maggio 2014

Medicinale veterinario ad azione immunologica «Izovac Clone» vaccino vivo attenuato per polli.

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico con sede in via San Zeno n. 99/A, 25124 Brescia, codice fiscale n. 00291440170.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento IZO S.r.l. a socio unico con sede in s.s. 234 km 28.2 - 27013 Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 10 flaconcini x 1000 dosi - A.I.C. n. 104618018.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

Principio attivo

Virus vivo attenuato della Malattia di Newcastle, ceppo Clone: $10^{6,0} \leq R \leq 10^{7,7}$ EID_{50}.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da 1 giorno di età;

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva e riduzione della mortalità dei polli da 1 giorno di età, con o senza immunità materna, contro la malattia di Newcastle.

Inizio dell'immunità: 14 giorni dalla somministrazione del vaccino.

Durata dell'immunità: 99 giorni (14 settimane) dalla somministrazione del vaccino;

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Dopo ricostituzione, conformemente alle istruzioni: 2 ore;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04631

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Enrotab 15 mg, compresse per cani e gatti - Enrotab 50 mg e 150 mg, compresse per cani.

Decreto n. 56 del 28 maggio 2014

Procedura decentrata n. NL/V/0136/001-003/DC.

Medicinale veterinario ENROTAB 15 mg, compresse per cani e gatti - ENROTAB 50 mg e 150 mg, compresse per cani alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V., con sede in Wilgenweg 7 - 3421 Oudewater - Paesi Bassi.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Artesan Pharma GmbH & Co KG, con sede in Wendlandstrasse 1, 29439 Lüchow (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

15 mg compresse per cani e gatti:

scatola 1 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 104168012;

scatola 2 blister da 10 cpr (20 *cpr)* - A.I.C. n. 104168024;

scatola 3 blister da 10 cpr (30 *cpr)* - A.I.C. n. 104168036;

scatola 5 blister da 10 cpr (50 *cpr)* - A.I.C. n. 104168048;

scatola 6 blister da 10 cpr (60 *cpr)* - A.I.C. n. 104168051;

scatola 10 blister da 10 cpr (100 *cpr)* - A.I.C. n. 104168063;

scatola 15 blister da 10 cpr (150 *cpr)* - A.I.C. n. 104168075;

50 mg compresse per cani:

scatola 1 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 104168087;

scatola 2 blister da 10 cpr (20 *cpr)* - A.I.C. n. 104168099;

scatola 3 blister da 10 cpr (30 *cpr)* - A.I.C. n. 104168101;

scatola 5 blister da 10 cpr (50 *cpr)* - A.I.C. n. 104168113;

scatola 6 blister da 10 cpr (60 *cpr)* - A.I.C. n. 104168125;

scatola 10 blister da 10 cpr (100 *cpr)* - A.I.C. n. 104168137;

scatola 15 blister da 10 cpr (150 *cpr)* - A.I.C. n. 104168149;

150 mg compresse per cani:

scatola 1 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 104168152;

scatola 2 blister da 10 cpr (20 *cpr)* - A.I.C. n. 104168164;

scatola 3 blister da 10 cpr (30 *cpr)* - A.I.C. n. 104168176;

scatola 5 blister da 10 cpr (50 *cpr)* - A.I.C. n. 104168188;

scatola 6 blister da 10 cpr (60 *cpr)* - A.I.C. n. 104168190;

scatola 10 blister da 10 cpr (100 *cpr)* - A.I.C. n. 104168202;

scatola 15 blister da 10 cpr (150 *cpr)* - A.I.C. n. 104168214.

Composizione: ogni ml contiene:

	15 mg	50 mg	150 mg
principio attivo			
enrofloxacina	15,0 mg	50,0 mg	150,0 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

compresse da 15 mg: cani e gatti;

compresse da 50 mg e 150 mg: cani.

Indicazioni terapeutiche:

gatti: trattamento delle infezioni del tratto respiratorio superiore;

cani: trattamento delle infezioni del tratto urinario inferiore (associate o meno a prostatite) e del tratto urinario superiore causate da Escherichia coli o da Proteus mirabilis. Trattamento del pioderma superficiale e profondo.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

validità delle mezze compresse: 24 ore.

Le compresse divise devono essere eliminate dopo 24 ore.

Regime di dispensazione. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

14A04646

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende, rilasciata alla «C.E.A. S.p.a.», in Luino.

Con d.d. 9 giugno 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1983, modificato in data 9 febbraio 1991 e in data 7 novembre 2006, alla Società «C.E.A. S.p.a.», con sede in Luino (VA), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 01212480121, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

14A04662

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Fides S.r.l. – Società fiduciaria», in Ancona.

Con d.d. 10 giugno 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con d.d. 30 giugno 2010, con il quale la società «Fides S.r.l. - Società fiduciaria», con sede legale in Ancona, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02456100425, è modificata per quanto concerne l'ambito operativo consentito comprendente lo svolgimento dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

14A04663

Comunicato relativo al decreto 16 giugno 2014, concernente: «Elenchi delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Sicilia».

Con decreto direttoriale 16 giugno 2014 sono stati approvati gli elenchi delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Sicilia, ammesse alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it.

14A04672

Comunicato relativo al decreto 12 giugno 2014, concernente: «Graduatoria di merito delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)».

Con decreto direttoriale 12 giugno 2014 è stata adottata, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, la graduatoria di merito delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al bando indicato in epigrafe, pervenute in data 16 maggio 2014.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it.

14A04673

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 14 del 30 aprile 2014

Il commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 157/2014 in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che in conseguenza degli eventi sopra indicati con propria ordinanza n. 14 del 30 aprile 2014, ai sensi dell'art. 15 L-241/90, ha approvato un accordo con il Dipartimento di scienze della Terra dell'Università di Firenze per il monitoraggio delle frane che interessano le località individuate dall'art. 1, comma 2, lettera *c)* OCDPC n. 157/2014;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 7 maggio 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/ ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce «Interventi straordinari e di emergenza».

14A04656

Approvazione dell'ordinanza n. 16 del 22 maggio 2014

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, L. 24 dicembre 2011, n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che con propria ordinanza n. 16 del 22 maggio 2014 ha provveduto all'affidamento del servizio di progettazione definitiva della cassa di espansione di Campo ed all'adeguamento del titolo dell'intervento codice 2012EGR0242;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A04657

Approvazione dell'ordinanza n. 17 del 22 maggio 2014

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, L. 24 dicembre 2011, n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che con propria ordinanza n. 17 del 22 maggio 2014 ha disposto l'impegno e la liquidazione a favore dei Comuni di Seggiano e di Scansano per consentire la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2014 parte prima, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce «Interventi straordinari e di emergenza» (art. 42 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

14A04658

Approvazione dell'ordinanza n. 18 del 22 maggio 2014

Il commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 157/2014 in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che, in conseguenza degli eventi sopra indicati, con propria ordinanza n. 18 del 22 maggio 2014 ha disposto l'affidamento del servizio per le indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento R2014EPT0003 «Ripristino a seguito degli eventi alluvionali della arginatura del T. Ombrone P.se nel tratto compreso tra la Ferruccia e P.te alla Caserana»;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/ ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

14A04659

Approvazione dell'ordinanza n. 19 del 26 maggio 2014

Il commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 157/2014 in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che, in conseguenza degli eventi sopra indicati, con propria ordinanza n. 19 del 26 maggio 2014 ha approvato le disposizioni per gli interventi del Piano;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 28 maggio 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/ ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

14A04660

Approvazione dell'ordinanza n. 20 del 28 maggio 2014

Il commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 134 del 26 novembre 2013 in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che, in conseguenza degli eventi sopra indicati, con propria ordinanza n. 20 del 28 maggio 2014 ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi urgenti;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 30 maggio 2014 parte prima, ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

14A04661

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-141) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00